

TITOLO DEL CORSO INTEGRATIVO:

LA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO DI IMPRESA DELLE SOCIETA'

DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATIVO:

VERRA' ILLUSTRATO IL PERCORSO TECNICO CHE E' NECESSARIO SEGUIRE PER QUANTIFICARE, PARTENDO DALL'UTILE DI ESERCIZIO DETERMINATO SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI E CIVILISTICI, IL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA') E AI FINI IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE).

VERRA' PRESA DETTAGLIATAMENTE IN ESAME TUTTA LA NUOVISSIMA NORMATIVA FISCALE IN VIGORE DAL 1/1/2004 ED I VARI ARGOMENTI VERRANNO INTRODOTTI E TRATTATI CON L'AUSILIO DI ESERCITAZIONI ESEMPLIFICATIVE SVOLTE IN AULA E DERIVATE DIRETTAMENTE DALLA PRATICA PROFESSIONALE.

DOCENTE:

STELLA CUCCOLI, COMMERCIALISTA E REVISORE UFFICIALE DEI CONTI, HA FONDATO OLTRESTUDIO ASSOCIATI, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CON SEDE A MODENA.

<http://www.oltrestudio.com>

MATERIALE DIDATTICO:

FORNITO DALLA DOCENTE E LIBERAMENTE SCARICABILE DAL SITO:

<http://www.oltrestudio.com/economia.ferrara/>

- DISPENSE ILLUSTRATIVE (testo di studio);
- ARTICOLI DA 2424 A 2435 DEL CODICE CIVILE (bilancio);
- ARTICOLI DA 72 A 116 DEL D.P.R. 22/12/1986 N° 917 –TUIR (ires);
- ARTICOLI DA 1 A 11 bis DEL D.LGS 15/12/1997 N° 446 (irap);
- ESEMPIO DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO (base per esercitazioni in aula);
- FORM DEI PROSPETTI DELLE VARIAZIONI (basi per esercitazioni in aula);
- TESTI DELLE ESERCITAZIONI DA SVOLGERE IN AULA;
- LETTURE DI APPROFONDIMENTO CONSIGLIATE.

TUTORAGGIO E INFO:

LA DOCENTE POTRA' ESSERE CONTATTATA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO, CHIARIMENTI, INFORMAZIONI, ECC. ALL'INDIRIZZO E-MAIL: cuccoli@oltrestudio.com

CALENDARIO DELLE LEZIONI:

IL CORSO E' COMPOSTO DA 8 LEZIONI DI DUE ORE CAD. E SI TERRA' NEL MESE DI MAGGIO 2004 CON IL SEGUENTE CALENDARIO:

N° LEZ.	DATA		ORARIO	N° LEZ.	DATA		ORARIO
1	MARTEDI'	4/5	17.00/19.00	2	MERCOLEDI'	5/5	17.00/19.00
3	MARTEDI'	11/5	17.00/19.00	4	MERCOLEDI'	12/5	17.00/19.00
5	MARTEDI'	18/5	17.00/19.00	6	MERCOLEDI'	19/5	17.00/19.00
7	MARTEDI'	25/5	17.00/19.00	8	MERCOLEDI'	26/5	17.00/19.00

CORSO INTEGRATIVO:**LA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
SUL REDDITO DI IMPRESA DELLE SOCIETA'**

Docente: Maria Stella Cuccoli

N.B.: E' particolarmente importante che gli studenti partecipino alla lezione introduttiva del 4/5/2004 ed alla esercitazione conclusiva del 26/5/2004.

PROGRAMMA:

N° LEZ.	DATA	ARGOMENTO		
1	Martedì 4/5/04	DALL'UTILE DI ESERCIZIO AL REDDITO FISCALMENTE IMPONIBILE: CONCETTI E METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE		
		ORA	TIPO	<ul style="list-style-type: none"> • IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI • REDDITI IMPONIBILI DI IMPRESA • REDDITI IMPONIBILI DELLE SOCIETA' • LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CIVILISTICI DI REDAZIONE DEL BILANCIO • LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI ESERCIZIO IMPONIBILE SECONDO LA NORMATIVA FISCALE • I CONCETTI DI IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
		17.00 18.30	TEORIA	
18.35 19.00	PRATICA	PROSPETTI DI EVIDENZIAMENTO E CALCOLO DELLE VARIAZIONI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		

N° LEZ.	DATA	ARGOMENTO		
2	Mercoledì 5/5/04	L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'		
		ORA	TIPO	<ul style="list-style-type: none"> • L'IRES • SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI • PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA • SOGGETTI PASSIVI • BASE IMPONIBILE • PERIODO DI IMPOSTA • ALIQUOTA DELL'IMPOSTA • DETRAZIONE D'IMPOSTA PER ONERI • SCOMPUTO DEGLI ACCONTI • RIPORTO O RIMBORSO DELLE ECCELENZE • REDDITO COMPLESSIVO • CESSIONI OBBLIGATORIE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI • DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO • RIPORTO DELLE PERDITE
		17.00 18.30	TEORIA	
18.35 19.00	PRATICA	ISTRUZIONI SULL'ESERCITAZIONE PRATICA CHE VERRA' SVOLTA DURANTE IL CORSO		

N° LEZ.	DATA	ARGOMENTO		
3	Martedì 11/5/04	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (1)		
		ORA	TIPO	<ul style="list-style-type: none"> • RICAVI • PLUSVALENZE PATRIMONIALI • PLUSVALENZE ESENTI • SOPRAVENIENZE ATTIVE • DIVIDENDI ED INTERESSI • PROVENTI IMMOBILIARI • PROVENTI ED ONERI NON COMPUTABILI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
		17.00 18.15	TEORIA	
18.20 19.00	PRATICA	ESERCITAZIONE SUGLI ARTT. DA 81 A 91 DEL D.P.R. 917/86 (TUIR)		

N° LEZ.	DATA	ARGOMENTO		
4	Mercoledì 12/5/04	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (2)		
		ORA	TIPO	<ul style="list-style-type: none"> • VARIAZIONI DELLE RIMANENZE • OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE • VALUTAZIONE DEI TITOLI • SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO • INTERESSI PASSIVI • PRO-RATA PATRIMONIALE • CONTRASTO ALL'UTILIZZO FISCALE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE
		17.00 18.15	TEORIA	
18.20 19.00	PRATICA	ESERCITAZIONE SUGLI ARTT. DA 92 A 98 DEL D.P.R. 917/86 (TUIR)		

N° LEZ.	DATA	ARGOMENTO		
5	Martedì 18/5/04	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (3)		
		ORA	TIPO	<ul style="list-style-type: none"> • AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI • AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI • AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI • SVALUTAZIONE DEI CREDITI E ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI
		17.00 18.15	TEORIA	
18.20 19.00	PRATICA	ESERCITAZIONE SUGLI ARTT. 102, 103, 106 DEL D.P.R. 917/86 (TUIR)		

N° LEZ.	DATA	ARGOMENTO		
6	Mercoledì 19/5/04	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (4)		
		ORA	TIPO	<ul style="list-style-type: none"> • ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI • ONERI DI UTILITA' SOCIALE • MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE • ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA • ALTRI ACCANTONAMENTI • SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI • NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO DI IMPRESA • GENERALI SULLE VALUTAZIONI
		17.00 18.15	TEORIA	
18.20 19.00	PRATICA	ESERCITAZIONE SUGLI ARTT. 99, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110 DEL D.P.R. 917/86 (TUIR)		

N° LEZ.	DATA	ARGOMENTO		
7	Martedì 25/5/04	L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP		
		ORA	TIPO	<ul style="list-style-type: none"> • ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA • PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA • SOGGETTI PASSIVI • BASE IMPONIBILE • DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA • VARIAZIONI FISCALI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
		17.00 18.15	TEORIA	
18.20 19.00	PRATICA	ESERCITAZIONE DI CALCOLO DELL'IRAP (D.LGS 15/12/97 N° 446)		

N° LEZ.	DATA	ARGOMENTO		
8	Mercoledì 26/5/04	ESERCITAZIONE RIEPILOGATIVA		
		ORA	TIPO	PARTENDO DA UN CONTO ECONOMICO REDATTO SECONDO I CRITERI EX ART. 2425 E SEGUENTI DEL C.C. SI EVIDENZIERANNO LE NECESSARIE RIPRESE FISCALI, LE CONSEGUENTI VARIAZIONI POSITIVE E NEGATIVE, TEMPORANEE O DEFINITIVE E SI DETERMINERANNO L'IMPONIBILE IRAP E IRES E SI PROCEDERA' AL CALCOLO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO.
		17.00 19.00	PRATICA	

LEZIONE N° 1

DALL'UTILE DI ESERCIZIO AL REDDITO FISCALMENTE IMPONIBILE: CONCETTI E METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE

- IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- REDDITI IMPONIBILI DI IMPRESA
- REDDITI IMPONIBILI DELLE SOCIETA'
- LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CIVILISTICI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
- LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI ESERCIZIO IMPONIBILE SECONDO LA NORMATIVA FISCALE
- I CONCETTI DI IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Il D.P.R. 917/86, testo unico delle imposte sui redditi, rappresenta la principale fonte normativa della disciplina fiscale italiana.

Esso detta regole precise per la determinazione e quantificazione delle imposte sui redditi, suddivise in due grandi categorie: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES).

Per le persone fisiche sono previste diverse classificazioni di reddito, a seconda della specifica natura di derivazione: il contribuente persona fisica determinerà la quantificazione dell'imponibile IRPEF quale somma delle varie categorie di reddito che rientrano nella sua sfera economica. Per ogni categoria di reddito soggetto ad IRPEF esistono specifiche previsioni normative e discipline.

Le fonti di reddito delle persone fisiche si distinguono così in:

Redditi fondiari (quelli inerenti al possesso terreni e ai fabbricati)

Redditi di capitale

Redditi di lavoro dipendente

Redditi di lavoro autonomo

Redditi di impresa

Redditi diversi (categoria residuale con specifica definizione delle fattispecie comprese).

Per le società, invece, non è prevista una specifica ripartizione di classi di reddito: infatti il reddito delle società è definito come "reddito di impresa" da qualsiasi fonte provenga.

Dal 22 dicembre 1986, data di approvazione dell'originario D.p.r. n°917, le modifiche e integrazioni legislative si sono susseguite numerose e rilevanti, da ultimo il 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il D.lgs. N°344 del 12/12/2003, che ha comportato la ri-scrittura di molti articoli del Testo Unico delle Imposte sui redditi, (TUIR) introducendo modifiche di carattere strutturale, come la soppressione dell'IRPEG e l'introduzione dell'IRES, e di carattere logico-dispositivo, come la riorganizzazione dei diversi capi.

In questo corso esamineremo in particolare il Titolo secondo, dedicato appunto all'imposta sul reddito delle società IRES, che disciplina la tassazione del reddito di impresa.

La tassazione del reddito di impresa è regolamentata per le società di capitali in modo puntuale in tutti i suoi aspetti: le regole che governano la determinazione del reddito di impresa sono specificamente dettate per le società di capitali e il loro utilizzo è previsto per rimando anche per le imprese individuali e le società di persone.

Per le società il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti dall'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni della Sezione I del Capo II del D.p.r. 917/86.

Il bilancio di esercizio è il rendiconto delle operazioni di gestione relative ad un periodo amministrativo, nella maggioranza dei casi identificato convenzionalmente con l'anno solare. La sua finalità è quella di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda ed il risultato economico dell'esercizio.

L'estrema sintesi del bilancio è rappresentata dalla quantificazione del risultato di esercizio, utile o perdita; su tale risultato, nella sua accezione sintattica di "guadagno", si innesta la normativa fiscale, per identificare il quorum di imponibile da assoggettare a tassazione.

Utile di esercizio ed imponibile non sono sinonimi: i due valori teoricamente potrebbero anche coincidere, ma le finalità fiscali, pur prendendo origine dalla quantificazione economica dell'utile di esercizio, finiscono per divergerne anche sensibilmente.

Il reddito di esercizio, secondo l'accezione civilistica, è la risultanza del periodo di gestione esaminato, calcolata con veridicità, prudenzialità ed esattezza e rappresenta la nuova ricchezza che si è prodotta con l'attività aziendale.

Il reddito imponibile, invece, rappresenta l'entità numerica che viene assoggettata a tassazione nel periodo di imposta, calcolata secondo precisi e puntigliosi criteri analiticamente dettati dalla normativa fiscale, spesso basati su concetti soltanto aritmetici.

Tante norme fiscali fissano in modo più o meno arbitrario percentuali di attribuzione di costi o limitano la deducibilità (che significa "riconoscimento del costo ai fini fiscali"), più raramente dettano disposizioni agevolative per realizzare un'incentivazione fiscale.

In materia fiscale sono frequenti le variazioni della tassazione derivanti da modifiche dei criteri impositivi di attrazione di imponibile, che hanno valenza e quantificazione anche notevolmente diversa da quella più strettamente civilistica.

Chiarito che non si tratta di "tassare il vero guadagno", è considerato efficiente dal nostro ordinamento utilizzare la leva fiscale per ottenere una maggiore o minore attrazione di imponibile secondo logiche politiche - economiche, suscettibili di mutazioni ed aggiustaggi nel tempo a seconda delle condizioni generali dell'economia del paese, ovviamente, nel rispetto dei canoni fissati in ambito comunitario europeo.

Partendo dalle risultanze del bilancio, formato secondo il più rigoroso e corretto dettato civilistico, si esplicitano in un documento denominato "dichiarazione dei redditi" (attualmente Modello Unico Società di Capitali) e in appositi allegati tutte le necessarie variazioni in più o in meno, applicate sul reddito di esercizio, per farlo diventare reddito imponibile secondo la vigente normativa fiscale. La fiscalità di impresa si è via via fatta sempre più importante, nell'ultimo ventennio: percentuali di imposizione crescenti, aumento dell'imponibile relativo alla indetraibilità di alcuni costi, detraibilità parziale di altri, fanno sì che il carico fiscale possa diventare una voce notevole del conto economico, rilevante al punto da poter modificare in modo apprezzabile le percentuali di redditività netta dell'azienda, a parità di modelli e flussi gestionali.

Nel corso delle lezioni vedremo analiticamente quali sono e come si determinano le principali variazioni che debbono essere apportate all'utile civilistico per ottenere l'imponibile fiscale, il meccanismo è concettualmente piuttosto semplice da sintetizzare, si tratta della somma algebrica di componenti positive o negative:

UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	+
--------------------------------	---

VARIAZIONI POSITIVE PER COSTI DELL'ESERCIZIO IN TUTTO O IN PARTE NON DETRAIBILI	+
VARIAZIONI POSITIVE PER RIPORTO DI POSTE NON TASSATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	+
VARIAZIONI NEGATIVE PER RICAVI DELL'ESERCIZIO NON IMPONIBILI	-
VARIAZIONI NEGATIVE PER RIPORTO DI COSTI NON DETRATTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-

Dall'applicazione delle regole tributarie derivano taluni sfasamenti sulla deducibilità, o tassabilità, di costi e ricavi, regolarmente appostati a conto economico.

Dal punto di vista fiscale si possono distinguere:

- **Differenze definitive (o permanenti)**, che non determinano conseguenze per la tassazione nei successivi esercizi.
Esistono costi non deducibili, cioè costi che l'impresa sostiene, che sono inerenti l'attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma dei quali il fisco non consente la deducibilità.
Il recupero ai fini fiscali di questi costi determina un carico impositivo maggiore rispetto al reddito civilistico dell'anno di imposta.
Una volta che il contribuente ha evidenziato e conteggiato la relativa variazione in dichiarazione dei redditi, il fenomeno esaurisce i suoi effetti senza ulteriori conseguenze. Tali differenze non determinano alcun differimento o anticipazione d'imposta, in quanto non saranno più recuperate negli esercizi futuri
- **Differenze temporanee**, che si determinano quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale.
Ciò si verifica quando la competenza economica di un costo o un ricavo non è contemporanea alla riconosciuta rilevanza fiscale: vi sono per esempio taluni costi deducibili secondo il criterio di cassa e non secondo quello di competenza, ma vedremo in seguito anche altri parametri tecnicamente fissati dalla normativa fiscale.
In conseguenza del diverso criterio quantitativo/temporale di attrazione all'imponibile tassabile si genera un'aspettativa di risparmio (o di aggravio) negli esercizi successivi. Accade, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione o un ricavo viene assoggettato a tassazione in un esercizio diverso da quello in cui essi correttamente debbono iscritti nel conto economico.
La differenza temporanea determina una variazione in aumento o in diminuzione nel reddito imponibile del periodo e la contemporanea "prenotazione" di una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi.

Da qui nasce il contrapposto fenomeno delle imposte anticipate e di quelle differite.

La differenza temporanea è definita:

- a) **deducibile**, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale; ha segno negativo e dà luogo ad ammontari imponibili nell'esercizio in cui si rileva, generando attività per imposte anticipate;
- b) **tassabile**, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale; ha segno positivo e dà luogo ad

ammontari imponibili negli esercizi a venire, generando passività per imposte differite.

L'argomento "imposte anticipate e differite" divenne di attualità per la formazione del bilancio dell'esercizio già dal 1999, in seguito ad un provvedimento della Banca d'Italia che forniva direttive alle banche per l'iscrizione in bilancio di imposte anticipate e/o differite ed alla pubblicazione del principio contabile n° 25 del Consiglio Nazionale dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Dal 1 gennaio 2004, nell'ambito della riforma del Codice Civile che riguarda la disciplina delle Società per Azioni, sono entrate in vigore alcune modifiche agli articoli 2424 (stato patrimoniale) e 2425 (conto economico) che hanno per oggetto la quantificazione e l'evidenziazione in bilancio delle imposte anticipate e differite.

Le imposte sul reddito rappresentano oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito e conseguentemente, in ossequio al principio della competenza, nel bilancio devono essere recepite le imposte che:

- a) pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate)
- b) pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).

La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella stessa voce ai fini fiscali.

In sostanza si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

Solamente le differenze temporanee concorrono nel loro complesso a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite e costituiscono la causa principale (ma non unica, vedremo oltre la rilevanza delle perdite di esercizio fiscalmente riportabili a nuovo) da cui si origina l'anticipazione oppure il differimento della tassazione di poste reddituali, rispetto all'esercizio in cui esse assumono rilevanza ai fini civilistici.

In altre parole, le **differenze temporanee positive** si originano quando la normativa fiscale prevede la tassazione posticipata di componenti positivi di reddito che partecipano alla determinazione del risultato economico d'esercizio, o anche la anticipata deducibilità, ai fini fiscali, di componenti negativi di reddito di competenza economica di esercizi futuri.

Tali differenze determinano un risultato di bilancio, prima del calcolo delle imposte, superiore al reddito imponibile, in conseguenza del fatto che esistono ammontari che saranno imponibili negli esercizi successivi.

Pertanto, le imposte esigibili dall'Erario sono inferiori a quelle che derivano dall'applicazione dell'aliquota d'imposta vigente all'utile ante imposte.

Tali minori imposte pagate originano un debito (passività) per imposte differite, da pagare nei futuri esercizi e la loro iscrizione in bilancio annulla il temporaneo "vantaggio fiscale" dovuto al pagamento differito.

Le differenze temporanee negative, al contrario, si originano quando la normativa fiscale prevede la posticipata deducibilità, ai fini fiscali, di componenti negativi di reddito attribuiti all'esercizio di competenza, ovvero la anticipata tassazione di componenti positivi di reddito di competenza futura.

Tali differenze determinano un risultato di bilancio, prima del calcolo delle imposte, inferiore al reddito imponibile, in conseguenza del fatto che originano ammontari imponibili nell'esercizio in cui sono rilevate, e saranno deducibili negli esercizi successivi.

Pertanto, le imposte esigibili dall'Erario sono superiori a quelli che derivano dall'applicazione dell'aliquota d'imposta vigente all'utile ante imposte.

Le maggiori imposte pagate originano un credito (attività) per imposte anticipate da recuperare in futuro e la loro iscrizione nel bilancio annulla il temporaneo "svantaggio fiscale" causato dal pagamento anticipato.

Dal 1/1/2004 gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa sono stati oggetto di alcune modifiche, al fine di consentire la contabilizzazione delle imposte differite:

A) **Voci dell'attivo:**

la voce **CII 4-bis** denominata "**Crediti tributari**", deve essere utilizzata per indicare eventuali imposte versate in eccedenza, ed è destinata ad accogliere esclusivamente l'importo delle imposte versate in eccedenza, in correlazione alla voce **D12 "Debiti tributari"**;

la voce **CII 4-ter** denominata "**Imposte anticipate**", deve essere utilizzata per indicare le minori imposte da pagare in futuro, in quanto imposte "prepagate";

Si noti che la locuzione utilizzata dal legislatore "Imposte anticipate" e non "Crediti per imposte anticipate" è da ricollegarsi alla diversa natura delle imposte anticipate: infatti, mentre il credito tributario in senso stretto fa sorgere in capo al contribuente il diritto ad esigere un dato ammontare dall'Erario (ovvero il diritto alla sua compensazione), quello per imposte anticipate si traduce in un minor carico fiscale da pagare in futuro. Più precisamente, tali poste consentono di godere di benefici di non certa realizzazione, collegati alla eventuale sussistenza di redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono fiscalmente riportabili.

B) **Voci del passivo:**

nella sezione del passivo della struttura dello stato patrimoniale è prevista la voce **B2 "Fondi per imposte, anche differite"** per indicare le maggiori imposte da pagare in futuro.

Come per la rilevazione delle imposte anticipate, anche le imposte differite sono state evidenziate separatamente dai "Debiti tributari" nella voce D12, poiché non rappresentano dei debiti correnti.

C) **Conto economico:**

La voce **22** dello schema di conto economico, "**Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**", comprende il totale delle imposte quantificate fiscalmente per l'esercizio.

D) **Nota integrativa:**

Per fornire al lettore del bilancio tutte le informazioni necessarie per una completa comprensione del fenomeno di cui trattasi, il legislatore ha previsto all'art. 2427 del codice civile una informativa particolareggiata in merito alle rettifiche di valore e agli accantonamenti operanti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, da attuare mediante la redazione di un prospetto dal quale devono risultare:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

In sostanza, nella nota integrativa deve essere riportata un'accurata descrizione delle rilevazioni che hanno dato luogo all'iscrizione in bilancio delle imposte differite e anticipate.

In linea generale, si può affermare che il legislatore ha accolto quanto previsto dai principi contabili nazionali con il documento n. 25 e da quelli internazionali (IAS n. 12), rendendo vincolante il comportamento da seguire.

Tali documenti prevedono, infatti, che le imposte da contabilizzare in bilancio non siano semplicemente quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ma, nel pieno rispetto del principio di competenza, siano quelle "pertinenti" all'esercizio, ivi comprese quelle anticipate e differite. Il principio contabile n. 25 afferma che, nel rispetto del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate non devono essere contabilizzate se esistono ragionevoli dubbi circa la disponibilità di futuri utili che ne consentano l'utilizzo.

In altri termini, l'annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in una variazione in diminuzione nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

Chiaramente l'impresa otterrà un vantaggio economico, in termini di minore pagamento di imposte, solamente se realizzerà redditi imponibili sufficienti a compensare le variazioni sopracitate.

E' disposto, altresì, che le imposte differite passive si iscrivono solo nella misura in cui ne è probabile il pagamento.

Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili (determinanti un minor carico fiscale futuro), anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali.

Il principio contabile n. 25 prevede che il beneficio fiscale potenziale connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali (in quanto beneficio futuro di incerta realizzazione) non possa essere iscritto a bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente due condizioni:

- la ragionevole certezza di ottenere, in futuro, imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria;
- le perdite di cui trattasi derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno in futuro.

Si precisa che le imposte anticipate e differite devono essere calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, applicando le aliquote delle imposte in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riassorbiranno (ovvero si annulleranno), salvi gli opportuni aggiustamenti, per tenere conto delle variazioni delle aliquote vigenti e a condizione che la legge di modificazione dell'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.

LEZIONE N° 2

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

- L'IRES
- SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- SOGGETTI PASSIVI
- BASE IMPONIBILE
- PERIODO DI IMPOSTA
- ALIQUOTA DELL'IMPOSTA
- DETRAZIONE D'IMPOSTA PER ONERI
- SCOMPUTO DEGLI ACCONTI
- RIPORTO O RIMBORSO DELLE ECCEденZE
- REDDITO COMPLESSIVO
- CESSIONI OBBLIGATORIE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
- DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
- RIPORTO DELLE PERDITE

DISPOSIZIONI GENERALI

(Artt.72 e 73)

Presupposto dell'Ires – soggetti passivi

L'Ires applica sui redditi in denaro o in natura di qualsiasi categoria posseduti dai soggetti indicati nel prospetto che segue.

Residenza del soggetto passivo (1)	Tipi di soggetti		Norma
Residenti in Italia	- Società di capitali - Cooperative	- Spa, Sapa, Srl - Cooperative, Mutue di assicurazioni	Art.72, c. 1, lett. a)
	Enti commerciali	Enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (2) (3)	Art.72, c. 1, lett. b)
	Enti non commerciali	Enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (2) (3)	Art.72, c. 1, lett. c)
Non residenti in Italia	- Società di ogni tipo - Enti commerciali	Società ed enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, comprese le società di persone e le associazioni professionali (4)	Art.72, c. 1, lett. d)

(1) **Società residenti:** si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale.

- (2) **Oggetto sociale dell'ente residente:** è determinato in base all'atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto.
- (3) **Enti:** si comprendono anche le associazioni non riconosciute, i consorzi, nonché le altre organizzazioni, che possiedono redditi in modo unitario e autonomo.
- (4) **Oggetto sociale dell'ente residente:** l'oggetto sociale è determinato in ogni caso in base all'attività effettivamente svolta in Italia.

Base imponibile

(Art.75)

Società ed enti commerciali residenti

L'Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito d'impresa per le società e per gli enti commerciali residenti in Italia (Capo II).

Enti non commerciali residenti

L'Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito per gli enti non commerciali non residenti in Italia (Capo III).

Società ed enti commerciali non residenti

L'Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito per le società di ogni tipo e gli enti commerciali non residenti in Italia (Capo IV e V).

Periodo d'imposta

(Art.76)

L'Ires è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto previsto in materia di riporto delle eccedenze a credito e riporto delle perdite.

Il periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società e dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo.

Se la durata dell'esercizio non è determinata, o è determinata in due o più anni, il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare.

Se la durata dell'esercizio è superiore o inferiore a 12 mesi, (ad esempio, l'anno di inizio o cessazione attività) i seguenti componenti positivi e negativi di reddito devono essere ragguagliati all'effettiva durata:

Esercizio superiore o inferiore a 12 mesi: voci da raggugliare ad anno

Ricavi da raggugliare	Costi da raggugliare
<ul style="list-style-type: none">- proventi immobiliari- reddito da allevamento	<ul style="list-style-type: none">- Ammortamento a dei beni materiali (art. 102 c. 2°)- Spese di manutenzione, riparazione, ecc. (art. 102 c. 6°)- Ammortamento dei beni concessi in leasing (art. 102 c. 7°)- Ammortamento finanziario (art. 104)- Svalutazione crediti e accantonamento per rischi su crediti (art. 106)- Accantonamento per lavori ciclici su navi ed aeromobili (art. 107 c. 1°)- Accantonamento per ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (art. 107 c. 2°)

Aliquota dell'IRES

(Art.77)

L'imposta è calcolata applicando sul reddito complessivo netto l'aliquota unica del 33%.

Detrazione d'imposta per oneri

(Art.78)

Erogazioni a partiti politici (art. 15 c. 1 bis)

Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici.

La detrazione è consentita sulla quota di erogazioni liberali non inferiori a Euro 51,65 e non superiori a Euro 103.291, 38.

E' necessario che i versamenti risultino eseguiti mediante versamento bancario o postale.

Tale detrazione è consentita solo alle società di capitali e agli enti commerciali residenti in Italia, diversi:

- dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano quotati in borsa,
- dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

Erogazioni alle società sportive (art. 15 c. 1 lett. i ter)

Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a Euro 1.500,00 effettuate alle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo modalità stabilite dal Ministero.

Scomputo degli acconti e delle ritenute

(Art.79)

Scomputo degli acconti e delle ritenute

E' previsto che la società effettui ogni anno due versamenti a titolo di acconto, quantificate in percentuale sulle imposte relative all'anno precedente.

Dall'Ires corrispondente al reddito imponibile si scomputano, oltre agli acconti versati, le ritenute d'acconto subite, con le seguenti modalità.

Tipo di ritenute d'acconto subite		Esercizio di detrazione
<ul style="list-style-type: none">- ritenute su interessi premi ed altri frutti relativi ad obbligazioni e titoli similari- ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da parte delle poste e delle banche- ritenute su proventi delle cambiali accettate da banche (accettazioni bancarie)		Esercizio nel quale i redditi cui si riferiscono le ritenute concorrono a formare il reddito complessivo IRES, anche se tali redditi non siano stati percepiti. In sostanza le ritenute si scomputano per competenza e non per cassa. L'importo da scorporare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Ritenute diverse dalle precedenti	operate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	Esercizio nel quale i redditi cui si riferiscono concorrono a formare il reddito complessivo IRES (per competenza)
	operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	Esercizio nel quale le ritenute sono state operate (per cassa)

Ripporto o rimborso delle eccedenze

(Art.80)

IRES a credito: riporto, rimborso o compensazione

Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, delle ritenute d'acconto e degli acconti è superiore all'Ires dovuta il contribuente può operare per detto ammontare, in tutto o in parte, alcune scelte diverse.

Eccedenze risultanti dalla dichiarazioni: scelte possibili

Eccedenze	Condizioni
Riporto	- L'eccedenza può essere riportata in diminuzione (anche degli acconti) dall'Ires relativa all'esercizio successivo: in tal caso non spettano interessi. Se l'eccedenza riportata non è detratta nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso con istanza da presentare entro 18 mesi all'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale.
Rimborso	- L'eccedenza può essere chiesta a rimborso nella dichiarazione dei redditi: in tal caso spettano gli interessi nella misura del 1,375% per ognuno dei semestri interi a decorrere dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione
Compensazione	- L'eccedenza può essere compensata con altre imposte o contributi, fino alla concorrenza massima di € 516.456,90, evidenziandone gli imposti su apposito mod. F24 i cui dati affluiscono al c/c fiscale.

Reddito complessivo

(Art.81)

Reddito complessivo

Il reddito complessivo delle s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative, mutue assicurazione e degli enti commerciali residenti in Italia da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni previste per tale tipo di reddito.

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

(Art 82)

Cessioni obbligatorie di partecipazioni

La rateazione della plusvalenza in quote costanti (Art.86, c. 4) si applica alle plusvalenze imponibili conseguite in occasione della cessione obbligatoria delle azioni o quote, quali:

- **cessione obbligatoria di azioni proprie** (artt.2357, quarto comma, 2357 bis, secondo comma, e 2359 bis, terzo comma, del codice civile);
- **cessione obbligatoria imposta dalla disciplina delle partecipazioni reciproche** (Art.121 .Lgs.24.2.1998, n. 58).

Determinazione del reddito complessivo

(Art.83)

Determinazione del reddito d'impresa

Il reddito d'impresa è determinato sulla base dell'utile o della perdita risultante del conto economico, rettificato con le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa.

Riporto delle perdite

(Art.84)

Riporto delle perdite

La perdita di un esercizio può essere portata in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. In alternativa, la perdita può essere utilizzata in diminuzione del reddito complessivo in misure diverse, per esempio tali che l'Ires corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenza a credito riportate dell'esercizio precedente.

Perdite dei primi tre esercizi

Le perdite dei primi tre periodi possono essere compensate con il reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, anche oltre il quinto esercizio successivo.

Perdite riportabili e plusvalenze esenti

La perdita fiscalmente deducibile dall'imponibile fiscale di esercizi successivi deve essere diminuita di un importo corrispondente alla differenza tra:

- + i proventi esenti da Ires diversi dalle plusvalenze esenti (ai sensi dell'art. 88) e
- l'ammontare di interessi passivi e spese generali non deducibili (ai sensi degli artt. 96, 97 e 109 c. 5°).

Limiti al riporto delle perdite

Sono previsti dei limiti al riporto fiscale negli esercizi successivi delle perdite delle società, in caso si verificano insieme ambedue le seguenti ipotesi:

Casi di limitazione	Condizioni
Trasferimento della maggioranza	Quando quote o azioni che consentano la maggioranza di diritti di voto nella assemblea ordinaria vengano trasferite o comunque acquisite da altri anche a titolo temporaneo. E' il caso in cui il trasferimento delle partecipazioni della società che riporta le perdite dà luogo, nei confronti dell'acquirente, all'acquisizione del controllo della società stessa; tale risultato si realizza sia nel caso di trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, sia nel caso in cui l'acquisizione del controllo avvenga a seguito di integrazione della partecipazione già posseduta. Inoltre, detto controllo può realizzarsi non soltanto mediante il trasferimento della proprietà della partecipazione ma anche mediante altri tipi di negozi giuridici come, ad esempio, il trasferimento dell'usufrutto della partecipazione stessa. La limitazione è efficace anche nel caso in cui il trasferimento della partecipazione avvenga solo temporaneamente.
Modifica dell'attività principale	Quando si modifichi l'attività principale svolta nei periodi di conseguimento delle perdite, se tale modifica è attuata nel periodo d'imposta del trasferimento della partecipazione, ovvero nei due periodi successivi o nei due anteriori.

Inapplicabilità delle limitazioni:

Le limitazioni non si applicano nei seguenti casi:

- a) **operazioni infragruppo**, quando la partecipazione è acquistata da società controllate dallo stesso soggetto controllante, o da soggetto che controlla il controllante di questo,
- b) **rilevanza economica**, quando le partecipazioni sono relative a società che hanno avuto:
 - un numero di dipendenti mai inferiori a 10 unità nel biennio precedente,
 - un ammontare di ricavi (art. 2425 lett. A n. 1, Cod. Civ.) e prestazioni di lavoro subordinato (art. 2425 lett. B n. 9, lett. a) e b) Cod. Civ.) superiore al 40% della corrispondente media degli ultimi due esercizi anteriori al trasferimento.

LEZIONE N° 3

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (1)

- RICAVI
- PLUSVALENZE PATRIMONIALI
- PLUSVALENZE ESENTI
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE
- DIVIDENDI ED INTERESSI
- PROVENTI IMMOBILIARI
- PROVENTI ED ONERI NON COMPUTABILI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Ricavi (Art.85)

Tipi di ricavo	definizione
a) Cessioni e prestazioni caratteristiche dell'impresa	Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
b) Cessioni e prestazioni di materiali utilizzati nel ciclo produttivo	Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
c) Cessioni di azioni o quote di partecipazione	Corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione (anche se non rappresentate da titoli al capitale) nei seguenti tipi di società ed enti purché non sostituiscano immobilizzazioni finanziarie. (Sono considerate immobilizzazioni finanziarie solo le partecipazioni iscritte come tali in bilancio) e qualora non si applichi l'esenzione prevista sulle plusvalenze esenti ai sensi (art. 88): <ul style="list-style-type: none">- S.p.a., s.r.l., s.a.p.a.,- cooperative, società di mutua assicurazione, residenti in Italia.- Enti commerciali pubblici e privati, residenti in Italia,- Enti non commerciali residenti in Italia,- Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.
d) Cessioni di strumenti finanziari	Corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni, emessi da società ed enti soggetti ad Ires diversi da quelli cui si applica l'esenzione sulle plusvalenze (art.88), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
e) Cessioni di obbligazioni e altri titoli di serie	Corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (ad es.: obbligazioni societarie, Bot, Cct, Btp, ecc.) anche se non rientrano tra quelli al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
f) Risarcimenti	Indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).
g) Contributi in denaro	Contributi in denaro, o il valore normale di quelli di natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.
h) Contributi in conto esercizio	Contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di leggi.
Assegnazioni	Valore normale dei beni indicati alle lettere precedenti assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, i beni di cui alla lettera c), d), e), non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritte come tali nel bilancio.

Classificazione delle cessione di azioni, quote, obbligazioni, ecc.

Oggetto della cessione	Tipo di iscrizione in bilancio	Tipo di reddito
<p>- Azioni o quote di partecipazione (anche se non rappresentate da titoli ed anche se non oggetto dell'attività propria dell'impresa) in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.p.a., s.r.l., s.a.p.a., cooperative, società di mutua assicurazione, residenti in Italia, - Enti commerciali pubblici e privati, - Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residente in Italia. <p>- Strumenti finanziari assimilati alle azioni</p> <p>- Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (ad es.: obbligazioni, Bot, Cct, Btp, ecc.), anche se non oggetto dell'attività propria dell'impresa</p>	immobilizzazioni finanziarie	Plusvalenze (art. 86)
	attivo circolante	Ricavi (art. 85)
- Altri titoli o partecipazioni (ad es.: quote di s.n.c. o s.a.s., fondi comuni di investimento, ecc.)	Qualsiasi, sia Immobilizzazioni finanziarie, sia attivo circolante	Plusvalenze (art. 86)

L' art. 85 del Testo Unico definisce, in via convenzionale, quelli che ai fini fiscali sono considerati ricavi.

Nell'elencazione che esso espone, vengono accomunati sotto la medesima intitolazione componenti reddituali che possono essere qualificati ricavi anche in una loro visione civilistica e componenti reddituali che, in tale ottica, non potrebbero invece essere così qualificati.

Si pone quindi la questione di trovare un'ideale collocazione dei ricavi, nella loro accezione tributaria, nelle diverse voci dello schema di conto economico sviluppato dall'art. 2425 del C.C., tenendo conto che la gestione aziendale è scomposta in tre grandi aree ideali:

- gestione ordinaria,
- gestione finanziaria,
- gestione straordinaria

I ricavi

I ricavi di cui all'art. 85 del Testo Unico, fatta eccezione per i corrispettivi delle cessioni di azioni, obbligazioni, ecc., sono tutti riconducibili all'area della gestione ordinaria e, più precisamente, alla voce A1) - ricavi delle vendite e delle prestazioni - oppure alla voce A5) - altri ricavi e proventi.

Gioverà qui ricordare che alla voce A1) confluiscono i ricavi delle vendite e delle prestazioni originati dalla attività caratteristica dell'impresa, inclusi i ricavi accessori, mentre alla voce A5) affluiscono i ricavi e i proventi della gestione non caratteristica dell'impresa.

Le rettifiche dei ricavi

Con riferimento alla entità degli importi qualificabili come "ricavi", è opportuno soffermarsi a chiarire un possibile dubbio derivante dall'apparente contraddittorietà normativa: l'art. 2425 bis del codice civile dispone che "i ricavi e i proventi ... devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi ...", mentre l'art. 85 del Testo Unico non fa cenno a "netti" o "lordi".

La chiarezza sulla questione è venuta a suo tempo dalla relazione governativa al progetto di Testo Unico, ove fu esplicitamente detto che «è stata omessa la precisazione che i corrispettivi si computano al netto degli sconti, abbuoni e premi, ritenuta non solo superflua ma anche produttiva di confusione in quanto potrebbe dare adito al dubbio che negli altri casi, allorché si parla di corrispettivi, questi debbano essere presi al lordo degli sconti». Alla fine, dunque, si può affermare che sull'argomento esiste una perfetta equivalenza tra disciplina tributaria e disciplina civilistica: i ricavi e i proventi devono essere assunti al netto dei relativi resi, sconti, abbuoni e premi.

I contributi ricevuti

Una trattazione particolare deve essere riservata ai contributi che l'impresa, a qualunque titolo, riceve da terzi. Con riferimento ad essi l'art. 85, comma 1, del Testo Unico, alle sue lettere g) e h), dispone che sono considerati ricavi «i contributi ... spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto» e «i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge».

Il successivo art. 88 del Testo Unico dispone, poi, che sono considerate sopravvenienze attive «i proventi ... conseguiti a titolo di contributo ...», esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del primo comma dell'art. 85. Se si utilizzano questi parametri fiscali, è possibile classificare i contributi ricevuti dalle imprese nelle seguenti quattro categorie, ognuna delle quali è contrassegnata da un preciso regime fiscale:

- 1) contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- 2) contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge;
- 3) contributi ricevuti da terzi nè in base a contratto e nè in base a norma di legge;
- 4) contributi in conto capitale dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

I contributi di cui ai numeri 1) e 2) costituiscono, per specifica disposizione di legge, "ricavi"; i contributi di cui ai successivi numeri 3) e 4) sono, invece, considerati sopravvenienze attive.

Di questi ultimi ci occuperemo nel commento all'art. 88 del Testo Unico.

Con riferimento ai contributi che sono considerati "ricavi" ai sensi del comma 1, dell'art. 85, vi è da dire che anche aziendalisticamente essi possono essere assimilati a tale componente positiva di reddito: essi infatti, normalmente, costituiscono o delle vere e proprie integrazioni di prezzo corrisposte dal cessionario oppure dal committente il servizio, ovvero delle erogazioni effettuate da terzi (Stato o altri enti pubblici) per consentire un'adeguata remunerazione all'esercizio di determinate attività, socialmente rilevanti, ma aziendalisticamente poco remunerative.

Se dal punto di vista fiscale i contributi in questione sono definiti "ricavi", nell'ottica espositiva dello schema di conto economico essi, assumendo rispetto ai ricavi civilistici una posizione gerarchica di grado inferiore, affluiscono nella voce A5), "Altri ricavi e proventi" e non già nella voce A1), dedicata ai ricavi veri e propri: tra gli "altri ricavi e proventi" devono essere separatamente indicati i contributi in conto esercizio, queste voci non possono essere dedotte dal costo sostenuto, ma devono essere aggiunti ai ricavi.

Da ciò consegue una piena omogeneità tra disciplina fiscale e disciplina civilistica: i contributi considerati ricavi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, sono, infatti, considerati ricavi ("altri") anche ai fini della loro esposizione nel conto economico.

Classificazione in bilancio delle partecipazioni sociali: puo' il "fisco" sindacare le scelte di bilancio?

La classificazione delle partecipazioni in bilancio, quali immobilizzazioni finanziarie o componenti dell'attivo circolante, rileva ai fini del regime impositivo.

Si pone il problema se l'Amministrazione finanziaria possa disconoscere la classificazione operata dagli amministratori e proporre una diversa qualificazione, basata su elementi di fatto di propria conoscenza.

Per effetto degli articoli 85 e 86, Testo Unico imposte sui redditi, il regime impositivo dei proventi derivanti dalla alienazione delle partecipazioni varia in funzione della qualificazione attribuita alle stesse in sede di redazione del bilancio d'esercizio.

Se le partecipazioni sono iscritte come componenti dell'attivo circolante, tali proventi sono considerati ricavi e concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile dell'esercizio di conseguimento.

Al contrario, se le partecipazioni sono iscritte nello stato patrimoniale come immobilizzazioni finanziarie, l'alienazione delle stesse dà luogo a plusvalenze, la cui tassazione può essere ripartita fino ad un massimo di cinque esercizi, a condizione che le partecipazioni siano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci degli ultimi tre esercizi.

La classificazione delle partecipazioni nel bilancio quali immobilizzazioni finanziarie o componenti dell'attivo circolante prescinde dall'oggetto sociale della società detentrica ed è funzione della destinazione economica data ai beni dagli amministratori di detta società, quale risulta dai programmi di gestione.

Se l'investimento è a carattere permanente o duraturo, la partecipazione costituisce immobilizzazione finanziaria; se ha carattere temporaneo, costituisce componente dell'attivo circolante.

In taluni casi gli amministratori potrebbero essere indotti a stabilire la classificazione delle partecipazioni sulla base del regime impositivo da essa derivante.

Nella maggior parte dei casi, gli amministratori potrebbero avere interesse a qualificare come immobilizzazioni finanziarie elementi che, di fatto, sono componenti dell'attivo circolante (ad esempio, ai fini della rateizzazione della tassazione); in altri casi più limitati, potrebbe avvenire il contrario e, cioè, qualificare le partecipazioni come componenti dell'attivo circolante.

Data la dipendenza del regime impositivo dalle risultanze di bilancio, si pone il problema se l'Amministrazione finanziaria possa disconoscere la classificazione operata dagli amministratori e proporre una diversa e autonoma qualificazione basata sugli elementi di fatto di propria conoscenza, sia precedenti sia eventualmente successivi rispetto alla data di redazione del bilancio.

Sul punto, la risposta è negativa: l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a entrare nel merito delle valutazioni operata in sede civilistica e deve, pertanto, attenersi alle risultanze di bilancio. In altre parole, la distinzione evidenziata in bilancio costituisce, anche per il Fisco, un vincolo per la qualificazione e il conseguente trattamento reddituale relativo alle partecipazioni.

Un aspetto più delicato attiene all'esame della possibilità per l'Amministrazione finanziaria di disconoscere la classificazione operata in sede di redazione del bilancio, mediante impugnazione del bilancio stesso.

Il tema è stato oggetto di un vasto dibattito dottrinale, al quale si è affiancata una copiosa produzione giurisprudenziale. L'interpretazione prevalente è che l'Amministrazione finanziaria non è un soggetto legittimato all'impugnazione dei bilanci e non può invocare lo scopo antifiscale ai fini dell'affermazione della falsificazione delle comunicazioni sociali.

Ciò anche in quanto la legittimazione all'impugnazione dei bilanci presuppone l'evidenziazione di un danno per la società, laddove la classificazione delle partecipazioni in una categoria o in un'altra non comporta di per sé un danno alla società né è elemento autonomamente idoneo ad inficiare la veridicità e la correttezza del bilancio; inoltre, lo scopo antifiscale, per definizione, mira al vantaggio e non al danno della società.

L'esclusione dell'Amministrazione finanziaria dai soggetti legittimati all'impugnazione del bilancio è motivata con l'esistenza di poteri di autotutela di cui essa concretamente dispone e che le consentono di prescindere dai dati di bilancio, laddove questi si manifestino formalmente e sostanzialmente non veritieri.

Nel caso di specie, il potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria si è manifestato nell'art. 85, comma 3, Testo Unico delle imposte sui redditi e nell'art. 86, comma 4, secondo periodo, Testo Unico delle imposte sui redditi.

Con la prima disposizione si prevede che ai fini delle imposte sui redditi le partecipazioni societarie "non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritte come tali nel bilancio". Per effetto di tale norma, la qualificazione fiscale poggia sul dato civilistico della mera iscrizione in bilancio, senza che sia prevista alcuna condizione aggiuntiva che permetta all'Amministrazione finanziaria di disconoscere il criterio di classificazione adottato.

Con la seconda disposizione si prevede la possibilità di rateizzazione della plusvalenza a condizione che le immobilizzazioni finanziarie siano state iscritte come tali negli ultimi tre bilanci.

L'inserimento di una condizione attinente il periodo ininterrotto di possesso ha il precipuo scopo di evitare faticose ed ardue contestazioni in merito alla elusività fiscale del criterio di classificazione adottato in bilancio.

Peraltro, l'iscrizione negli ultimi tre bilanci evidenzia il carattere duraturo della partecipazione, con ciò provando ex post l'attendibilità del criterio di classificazione adottato dagli Amministratori.

Indennità risarcitoria per perdita o danneggiamento di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa

Le norme tributarie contenute nel D.P.R. 22-12-1986 n. 917 riconducono le indennità risarcitorie su tre diverse direttrici:

- Fra i ricavi, se conseguite per la perdita o danneggiamento di beni di cui all art. 85, primo comma. Va ricordato che nel caso di perdite o danneggiamenti di beni che produrrebbero ricavi, gli indennizzi o le indennità sono ricavi se convenuti nello stesso esercizio in cui si è avuto il danneggiamento, sono sopravvenienze attive tassabili se convenuti in un esercizio successivo. L' indennizzo costituisce ricavo o plusvalenza anche se la perdita o distruzione del bene non è totale, cioè anche se si ha il solo danneggiamento del bene.
- Fra le plusvalenze, se realizzate per beni diversi da quelli sopra indicati, per effetto dell' art. 86, primo comma, lettera b): risarcimenti ottenuti per il danneggiamento o la distruzione dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85.
- fra le sopravvenienze, se conseguite a fronte di danni diversi da quelli sopra indicati, per il disposto dell' art. 88, terzo comma, lettera a).

Plusvalenze

(Art.86)

Plusvalenze patrimoniali

Le seguenti operazioni generano plusvalenze se hanno per oggetto beni diversi da quelli che originano ricavi:

- a) Cessione a titolo oneroso: costituiscono plusvalenze anche quelle relative ad aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.
- b) Risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali.
- c) Assegnazione ai soci (compreso il caso della trasformazione di società commerciali in società semplice) o destinazione a finalità estranee all'impresa.

Plusvalenze iscritte

Le plusvalenze originate dall'iscrizione in bilancio sono fiscalmente irrilevanti.

Momento di realizzo della plusvalenza

La plusvalenza, di norma, deve essere rilevata nell'anno in cui viene realizzata.

Nello schema successivo viene indicato, a seconda dell'operazione che ha dato origine alla plusvalenza, il momento di realizzo.

Operazione	Momento di realizzo	
Cessione onerosa	Beni mobili	Consegna o spedizione (1)
	Beni immobili	Stipulazione del contratto (1)
	Aziende	Stipulazione del contratto (1)
Risarcimento	Liquidazione del risarcimento	
Assegnazione ai soci Destinazione a finalità estranee all'impresa	Momento dell'assegnazione o della destinazione a finalità estranee all'impresa	

- (1) Effetti traslativi successivi: qualora gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si verificano successivamente alla consegna o alla stipulazione, il realizzo della plusvalenza si verifica in tale successivo momento.
Non sono rilevanti eventuali clausole di riserva della proprietà.

Determinazione della plusvalenza

Origine della plusvalenza	Misura della plusvalenza
- Cessione a titolo oneroso - Risarcimento	corrispettivo o indennizzo conseguito <u>meno</u> oneri accessori di diretta imputazione <u>meno</u> costo non ammortizzato (differenza tra il costo del bene e l'ammontare dei relativi ammortamenti dedotti)
- Assegnazione ai soci - Destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	valore normale <u>meno</u> costo non ammortizzato (differenza tra il costo del bene e l'ammontare dei relativi ammortamenti dedotti)

Permuta beni ammortizzabili o aziende:

Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, costituisce plusvalenze solo l'eventuale conguaglio in denaro pattuito.

Plusvalenze di beni parzialmente deducibili

Le plusvalenze relative alla cessione di beni a deduzione limitata (es., autovetture, ecc.) hanno rilevanza nella stessa proporzione esistente tra il fondo ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivo. (Vedasi art. 164)

Concordato preventivo: cessione dei beni

La cessione dei beni, compresi rimanenze ed avviamento, effettuate in sede di concordato preventivo con cessione dei beni non dà luogo a plusvalenze tassabili né a minusvalenze detraibili.

Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze

La tassazione delle plusvalenze, diverse da quelle esenti da Ires (Art.88), può essere rateizzata secondo le modalità esposte nel successivo schema.

Periodo di possesso del bene (1)	Modalità di tassazione
non inferiore a 3 anni, calcolati secondo i giorni di calendario, per esempio: bene acquistato il 28 aprile 2001 e venduto il 30 aprile 2004: il periodo è non inferiore a 3 anni.	a scelta del contribuente, con una delle seguenti modalità: -per intero , nell'esercizio di realizzo della plusvalenza; -in quote costanti , nell'esercizio di realizzo della plusvalenza e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in quote costanti in due, tre, quattro o cinque esercizi)
inferiore a 3 anni, calcolati secondo i giorni di calendario, per esempio: bene acquistato il 28 aprile 2001 e venduto il 27 aprile 2004: il periodo è inferiore a 3 anni	per intero , nell'esercizio di realizzo della plusvalenza

Beni acquisiti in leasing:

Nel calcolo del periodo di possesso non si tiene conto del periodo in cui il bene è stato posseduto in leasing, bensì solo di quello decorrente dal riscatto del bene.

Immobilizzazioni finanziarie:

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la rateizzazione della plusvalenza è possibile solamente se sono iscritti come tali nei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi.

Si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

Momento dell'opzione

La scelta per la rateizzazione delle plusvalenze deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza costituisce reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Imposte differite

L'istituzione di un fondo imposte differite in una situazione di differenze temporanee tra risultato di bilancio ed utile imponibile, ha un'importanza rilevante (dal punto di vista degli importi interessati e da quello della tipicità della circostanza) ogni qualvolta la società si trovi in presenza di plusvalenze realizzate su beni strumentali e opti per il differimento della tassazione rispetto alla sua competenza economico-civile, facendo uso della facoltà concessa dalla disciplina fiscale.

L'articolo 86 del D.P.R. n. 917/1986 concede un regime agevolativo di rateizzazione fiscale delle plusvalenze, quando i beni che le hanno generate sono stati posseduti per un periodo non inferiore al triennio.

In questo caso è possibile la diluizione in quote costanti entro un arco temporale di cinque esercizi, compreso l'esercizio in cui si sono realizzate.

La norma fiscale concede tale differimento senza richiedere l'iscrizione in bilancio di poste contrastanti con

la normativa civilistica, infatti, la plusvalenza viene rateizzata (come variazione) solo in sede di dichiarazione dei redditi, mentre in bilancio tra i proventi straordinari va iscritto il suo intero importo. Se una società fa uso del differimento parziale della tassazione e registra, alla voce imposte sul reddito d'esercizio, solo le imposte richieste fiscalmente nell'esercizio, ciò contrasterebbe con uno dei principi cardini della normativa civilistica, il principio di competenza. Tale principio è contenuto all'art. 2423 bis del codice civile, punto 3, secondo il quale nella redazione del bilancio 'si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento'. In questo caso la differenza tra il risultato di bilancio e il reddito imponibile non è permanente e le imposte relative alla quota di plusvalenze la cui tassazione viene differita saranno pagate negli esercizi futuri (non oltre il quarto), pur essendo di competenza economica dell'esercizio in cui la plusvalenza si è realizzata. Ne deriva che il comportamento contabile corretto è quello di accantonare nell'esercizio in cui si è verificata la plusvalenza le relative imposte differite, utilizzando la voce del passivo dello stato patrimoniale "B2 Fondi per imposte, anche differite", con contropartita la voce del conto economico "22 imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate". Lo stanziamento così ottenuto sarà utilizzato a riduzione delle maggiori imposte negli esercizi futuri dovute al differimento. Ovviamente il differimento d'imposta esiste solo in presenza di utili fiscali futuri e non di perdite, per cui nel caso si prevedessero delle perdite verrebbe meno il requisito di differenza temporanea, necessario per effettuare tale accantonamento. Si può ritenere accettabile il mancato stanziamento solo in presenza di evidenti prove di perdite future per tutti gli esercizi di differimento.

Cessione di bene strumentale nel corso dell'anno: come si determina la plusvalenza:

Le plusvalenze patrimoniali costituiscono una componente straordinaria del reddito d'impresa, in quanto non riferibili alla normale gestione dell'impresa stessa. Esse, infatti, a differenza dei ricavi (componenti ordinari del reddito d'impresa), riguardano beni relativi all'impresa diversi dai c.d. beni merce e, cioè, da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. In particolare, formano plusvalenze i corrispettivi conseguiti dall'impresa a seguito della cessione di beni strumentali e, cioè, di beni che costituiscono strumento e non oggetto dell'attività dell'impresa, nonché i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni d'investimento, vale a dire, di quelli che non sono né strumento né oggetto dell'attività dell'impresa. Sono equiparate ai corrispettivi di cui sopra le indennità risarcitorie conseguite dall'impresa a seguito della perdita o del danneggiamento dei predetti beni. In ordine ai criteri di determinazione delle plusvalenze e, in particolare, di quelle "realizzate" che interessano il caso di specie, la disciplina fiscale (art. 86, comma 2, D.P.R. n. 917/1986) stabilisce che le stesse sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo conseguito (ovvero l'indennizzo realizzato mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni), al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. La plusvalenza, dunque, si presenta come un componente positivo "netto" del reddito d'impresa, in quanto, diversamente dai ricavi, concorre alla formazione del reddito già al netto dei costi direttamente afferenti. Tra i costi che, in contrapposizione al corrispettivo, concorrono alla determinazione della plusvalenza vi sono, come si è visto, oltre agli oneri di diretta imputazione (quali, ad esempio, le spese notarili sostenute per la cessione del bene), anche il costo non ammortizzato. Quest'ultimo rappresenta il valore residuo del bene, vale a dire il costo di acquisto al netto degli ammortamenti dedotti dal reddito d'impresa. È evidente che maggiore è il valore del costo non ammortizzato, minore sarà l'importo netto degli ammortamenti dedotti dal reddito d'impresa. È evidente altresì che maggiore è il valore del costo non ammortizzato, minore sarà l'importo della differenza con il corrispettivo conseguito e, quindi, la plusvalenza. Si presenta, quindi, di particolare importanza stabilire se, ai fini della determinazione del predetto costo, si debba tener conto anche della quota di ammortamento maturata nel corso del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione del cespite patrimoniale. Nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa non vi è alcuna norma che tratta specificamente l'ipotesi in questione.

Al fine di stabilire se la quota di ammortamento relativa all'esercizio in cui avviene la cessione del relativo cespite debba effettivamente concorrere alla determinazione del risultato di esercizio e, quindi, incidere nella determinazione del costo non ammortizzato del medesimo cespite, è necessario rifarsi ai principi generali che informano la procedura di ammortamento.

La disciplina civilistica stabilisce che il costo delle immobilizzazioni deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426 n. 2, c.c.). Con l'ammortamento, quindi, si ha una ripartizione del costo del bene nei vari esercizi in cui ha partecipato all'apparato produttivo dell'impresa e ciò secondo il criterio di correlazione dei costi e dei ricavi, sul quale si basa il principio di competenza.

L'ammortamento, dunque, può essere definito come un procedimento tecnico contabile che attua il principio di competenza, in quanto consiste nella ripartizione del costo di un bene tra i diversi esercizi in funzione della residua utilità del bene stesso.

Da quanto sopra, appare evidente che la circostanza che il bene, alla fine dell'esercizio, non risulti più inserito nell'apparato produttivo dell'impresa (in quanto ceduto), non appare elemento sufficiente per escluderne l'ammortamento.

Detto bene, infatti, se pur per una sola parte dell'esercizio, ha contribuito alla produzione dei ricavi dell'esercizio e, quindi, il relativo costo, riferibile alla durata del possesso del bene da parte dell'impresa, deve necessariamente partecipare alla determinazione dell'utile.

In caso contrario si avrebbe una sottovalutazione dei costi della gestione ordinaria (compensandoli con i risultati straordinari derivanti dall'alienazione dei cespiti).

Si può concludere, quindi, che si deve, ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione del bene, calcolare anche la quota di ammortamento maturata dall'inizio del periodo d'imposta sino al momento dell'alienazione.

Plusvalenze esenti

(Art.87)

La ratio della *participation exemption*

La neutralità fiscale delle plusvalenze realizzate in dipendenza di cessione di immobilizzazioni finanziarie in quote o azioni trova fondamento nel concetto secondo il quale tali proventi derivano dall'accumulo di utili conseguiti (o latenti) dalla società partecipata, e perciò già tassati (o "tassandi") presso la medesima.

La nuova previsione contenuta nell'art. 87 è volta quindi ad evitare una duplicazione di tassazione: tassazione degli utili in capo alla società e tassazione del plusvalore delle azioni o quote che rappresentano il valore partecipazione alla società stessa in capo al socio.

Plusvalenze esenti

Non costituiscono reddito d'impresa, in quanto esenti da Ires, le plusvalenze realizzate (anche per assegnazione ai soci) su azioni o quote di partecipazioni, comprese quelle non rappresentate da titoli, possedute in:

- società di persone o enti equiparati (escluse le società semplici e gli enti a queste ultime equiparate),
- società ed enti soggetti ad Ires,

L'esenzione è subordinata alla coesistenza di tutti i requisiti di seguito specificati.

Requisiti	Condizioni
a) Ininterrotto possesso	Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente
b) Immobilizzazioni finanziarie	Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
c) Residenza fiscale	Residenza fiscale della società partecipata in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato Tale requisito deve esistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.
d) Esercizio di impresa commerciale	Esistenza dell'esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale, secondo la definizione prevista dalle norme tributarie. Tale requisito deve esistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.

Società finanziarie e holding (art. 87 c. 5°):

Per la partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d):

- si riferiscono alle società indirettamente partecipate,
- si verificano quando tale requisito sussiste nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

Presunzione assoluta per società immobiliari (art. 87 c. 1° lett. d):

Senza possibilità di prova contraria, si presume che il requisito di cui alla lettera d) non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da:

- immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (immobili merce),
- impianti
- fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (immobili strumentali per destinazione).

Si considerano invece direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui è svolta l'attività agricola.

Titoli quotati in borsa (art. 87 c. 4°):

Il requisito di cui alla lettera d) non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono quotati in borsa, fermi restando, tuttavia, quelli di cui alle lettere a), b) e c).

OPV (art. 87 c. 4°):

Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendite si applica l'esenzione indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla lettera d).

Estensione dell'agevolazione

L'esenzione si applica anche alle plusvalenze realizzate relativamente a:

- 1) strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 87 c. 3°):
 - a) titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;
 - b) partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti in Italia rappresentate e non rappresentate da titoli, nel caso in cui relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto in tema di associazioni in partecipazioni diversi da quella di sola opera (Art.110, c. 9)

- 2) contratti di associazione in partecipazione, diversi da quella di sola opera (art.2549 e segg. cod. civ.), (art. 87 c. 3°):
- 3) contratti di cointeressenza agli utili di un impresa senza partecipazione alle perdite e ai contratti con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554 cod. civ.), diversi da quella di sola opera (art. 87 c. 3°).

Rimborso di riserve di capitale (art. 87 c. 6°):

L'esenzione si applica anche nei casi di somme e beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con:

- sopraprezzi di emissione delle azioni o quote,
- interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,
- versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale,
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

L'esenzione si applica alle somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Assegnazioni ai soci per recesso, riduzione, liquidazione (art. 87 c. 7°):

L'esenzione si applica anche nei casi di somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di:

- recesso,
- riduzione del capitale esuberante,
- liquidazione anche concorsuale delle società ed enti

L'esenzione si applica alla differenza tra:

somme o valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale

meno

valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Sopravvenienze attive

(Art.88)

Operazioni che costituiscono sopravvenienze attive (art. 88 c.1, c. 2, c. 3)

- Ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti, o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
- Ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha costituito reddito in precedenti esercizi
Se le indennità per il risarcimento delle perdite o danneggiamento dei beni strumentali sono incassate per un importo superiore a quello che ha costituito reddito nei precedenti esercizi, l'eccedenza è tassata in base alle norme previste per le plusvalenze; quindi se il bene è posseduto da almeno 3 anni, a scelta del contribuente, con una delle seguenti modalità:
 - per intero, nell'esercizio di realizzo;
 - in quote costanti, nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in quote costanti in due, tre, quattro o cinque esercizi).
- Sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
- Risarcimenti, anche assicurativi, di danni che non danno origine né a ricavi (art. 85) né a plusvalenze (art. 86)
- Proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità, esclusi
 - Art. 88, c. 3 let. B primo cap.: i contributi che danno origine a ricavi (art. 85., contributi in denaro dovuti in base a contratto e contributi in conto esercizio a norma di legge);
 - Art. 88, c. 3 let. B secondo cap.: i contributi in conto impianti per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato (es. contributi su leasing).Tali proventi possono essere, a scelta del contribuente:
 - a) imputati interamente al reddito d'impresa del periodo di incasso,
 - b) tassati in quote costanti per massimo di 5 anni con inizio nell'esercizio di incasso
- Valore normale dei beni in leasing in caso di cessione del contratto di leasing stesso (art. 88 c. 5).

Operazioni che non costituiscono sopravvenienze attive (art. 88 c. 4)

- Versamenti a fondo perduto o in conto capitale e la rinuncia ai crediti effettuati dai soci a società di persone o di capitali, cooperative, mutue assicurazione, enti commerciali.
- Riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.
- Riduzione di debiti dell'impresa per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

Classificazione dei risarcimenti

Beni cui si riferiscono i risarcimenti	Tipo di reddito prodotto
- Merci e prodotti finiti (beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa) - Materie prime e sussidiarie, semilavorati, da impiegare nella produzione - Partecipazioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie	Ricavi
- Beni strumentali	Plusvalenze
- Altri beni	Sopravvenienze attive

Art. 88 d.p.r. 917/86 – definizione di sopravvenienze attive

L' art. 88 del Testo Unico, con la sua disposizione d'apertura, definisce il regime delle sopravvenienze attive "tecniche" e cioè principalmente, di quegli elementi relativi ad esercizi precedenti che si evidenziano nell'esercizio in corso a seguito di una erronea o inaccurata redazione dei bilanci passati.

I successivi commi dell'art. 88 definiscono, invece, sopravvenienze attive alcune fattispecie di altre indennità e proventi che costituirebbero componenti positivi del reddito di esercizio per competenza.

Dal punto di vista civilistico, considerato il parametro da adottare per distinguere la gestione ordinaria da quella straordinaria dell'impresa, si può affermare che le sopravvenienze attive debbano essere scisse in «ordinarie» e «straordinarie», con conseguente loro diversa evidenza a bilancio.

Gli elementi relativi ad esercizi precedenti debbono essere considerati proventi straordinari e, di conseguenza, essi affluiscono alla voce E20) del conto economico.

Debbono invece essere considerate proventi ordinari quelle sopravvenienze attive che pur non essendo dovute a inaccuratezza, errori od omissioni nella redazione di bilanci precedenti, si verificano comunque nel corso dell'esercizio; queste ultime devono essere imputate alla voce A5), di conto economico, destinata ad accogliere «gli altri proventi» riconducibili alla gestione «ordinaria» dell'impresa.

Le sopravvenienze attive "tecniche"

Il comma 1 dell'art. 88 annovera tra le sopravvenienze attive "i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".

Sopravvenienze passive "ordinarie" e "straordinarie"

Secondo i parametri da adottare per distinguere la gestione ordinaria da quella straordinaria dell'impresa, si può ritenere che le sopravvenienze attive debbano essere scisse in "ordinarie" e "straordinarie", con conseguente loro diversa evidenza a bilancio.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel comma 2, dell'art. 29, della IV Direttiva CEE, gli "elementi relativi ad esercizi precedenti" debbono essere considerati proventi "straordinari" e di conseguenza, essi debbono affluire alla voce E20) del conto economico.

Di converso, devono essere considerati proventi "ordinari" quelle sopravvenienze attive che pur non essendo dovute a inaccuratezza, errori od omissioni nella redazione di bilanci precedenti, si verificano comunque nel corso dell'esercizio; queste ultime devono essere imputate alla voce A5), di conto economico, destinata ad accogliere "gli altri proventi" riconducibili alla gestione "ordinaria" dell'impresa.

Come nel caso, ad esempio, della sopravvenuta esuberanza di fondi passivi, correttamente stimati all'epoca della loro istituzione o alimentazione, di arrotondamenti a favore ottenuti in occasione di estinzione di debiti, che non siano qualificabili come sconti o abbuoni, ecc.

Versamenti in c/ capitale o a fondo perduto effettuati dai soci

Nel quarto comma sono stati sottratti al regime delle sopravvenienze i versamenti in conto capitale o a fondo perduto dei soci, compresi quelli non proporzionali alle quote di partecipazione.

Quanto alla deducibilità dei versamenti dal reddito delle imprese o società socie che li hanno effettuati (che si dovrebbe ammettere quando risultano spesati in bilancio), il fisco ha provveduto nell'ambito dell'art. 101 comma 7 per le partecipazioni in società di persone e art. 94 c. 6 per le partecipazioni in società di capitali, prevedendone l'indeducibilità, ma nel contempo disponendo che l'ammontare del versamento si aggiunga al costo della partecipazione tanto per le partecipazioni azionarie quanto per le non azionarie.

Riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo

Nell'ultimo capoverso del 4° comma art. 88 è stabilito che non rientri tra le sopravvenienze attive la riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo:

- 1) nel primo caso poiché dopo la chiusura del concordato non vi è più esercizio di impresa e il concetto di sopravvenienza presuppone la continuazione dell'impresa e la determinazione del reddito in base al bilancio, che in questa ipotesi è escluso si verifichi;

- 2) nel secondo caso poiché nello stato di dissesto in cui evidentemente si trova l'azienda in concordato preventivo, l'aggravio di imposte derivante dalla imponibilità delle percentuali di debito impagate comporterebbe troppo spesso l'impossibilità materiale di conseguire un risultato utile per la massa dei creditori.

Dividendi

(Art.89)

Trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni in società ed enti

Tipo di società partecipata	Trattamento fiscale degli utili per la società partecipante (percipiente)
Società semplici, S.n.c., S.a.s., residenti in Italia	Sono imputati indipendentemente dall'avvenuta percezione in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e alle perdite.
Società ed enti commerciali soggetti ad Ires S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., Enti commerciali, Cooperative, Mutue assicuratrici residenti in Italia	Costituiscono reddito gli utili distribuiti nell'esercizio in cui sono percepiti, nella misura del 5% del loro ammontare Quindi non costituisce reddito per la società o ente ricevente il 95% dell'ammontare degli utili distribuiti
Società ed enti di ogni tipo soggetti ad Ires non residenti in Italia e non residenti in Paesi o Territori Paradisi fiscali	
Società ed enti di ogni tipo soggetti ad Ires residenti in Paesi o Territori Paradisi fiscali relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello, siano rispettate le condizioni previste dalla legge	
Società ed enti di ogni tipo soggetti ad Ires residenti in Paesi o Territori Paradisi fiscali diversi da quelli precedenti	Costituiscono reddito gli utili distribuiti nell'esercizio in cui sono percepiti, per l'intero ammontare

Associazione in partecipazione, finanziamenti soci

Sono esclusi e non costituiscono reddito per la società o per l'ente ricevente il 95% dell'ammontare della remunerazione corrisposta anche nei seguenti casi.

- 1) Contratti di associazione in partecipazione, diversa da quella di sola opera (art. 2549 e sott. cod. civ.),
- 2) Contratti di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite e ai contratti con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554 cod. civ.), diversi da quella di sola opera.
- 3) Remunerazione dei finanziamenti "eccedenti" direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

Somme versate dai soci

Le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

Aumento e riduzione di capitale

In caso di aumento di capitale sociale mediante passaggio di riserva o altri fondi a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

Tuttavia la riduzione del capitale superante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili, se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con:

- sovrapprezzi azioni o quote,
- interessi di conguaglio,
- versamenti dei soci a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale,
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposte.

La riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo del capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con utili, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

Interessi

(Art.89)

Periodo di competenza

Gli interessi costituiscono reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio, anche se non ancora percepito.

Gli interessi di mora, tuttavia, costituiscono reddito (e sono deducibili) nell'esercizio in cui sono percepiti (o corrisposti) (art. 110, c.7).

Saggio legale

Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale, (attualmente 2,5% annuo).

Interessi compensati su conto corrente

Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto (irrilevanza fiscali della compensazione).

Interessi su operazioni "pronti contro termine"

Le operazioni "pronti contro termine" su titoli (vale a dire operazioni che prevedono l'obbligo di rivendita dei titoli) danno luogo a :

- interessi sui titoli, per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto;
- differenza positiva o negativa, per l'ammontare dato dalla differenza tra i corrispettivi della vendita e dell'acquisto (vale a dire tra il corrispettivo a pronti e quello a termine), dedotti gli interessi maturati, per la quota maturata nell'esercizio.

Proventi immobiliari

(Art.90)

L'art. 90 dispone che il reddito degli immobili che non costituiscono nè beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di questa, concorrono (convenzionalmente) a formare il reddito tassabile nell'ammontare determinato secondo le regole previste dal Capo II del titolo I del Testo Unico per i redditi fondiari.

E' dunque evidente che l'assunzione dei redditi catastali in luogo di quelli effettivi porta ad individuare un reddito tassabile che non è perfettamente equivalente (se non per puro caso) all'utile (perdita) dell'esercizio di cui al n. 26) del conto economico.

Occorrerà dunque, anche in questo caso, ricorrere alle variazioni in più od in meno al fine di coniugare le esigenze fiscali con quelle civilistiche.

Per quanto concerne la corretta allocazione in bilancio dei proventi immobiliari, essi debbono confluire nella voce A5) «altri ricavi e proventi» del conto economico, quali proventi della gestione ordinaria, ma non caratteristica dell'impresa.

Reddito d'impresa ai fini fiscali degli immobili

Non producono redditi fondiari ma in ogni caso reddito d'impresa gli immobili relativi ad imprese commerciali, diversi da quelli che costituiscono:

- beni strumentali per l'esercizio dell'impresa,
- beni al cui scambio o alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (beni merce).

Quindi il reddito di tali immobili (per esempio civili abitazioni concesse in locazione) pur rientrando nella determinazione del reddito di impresa, viene calcolato ai fini fiscali non nella sua quantificazione di ricavi MENO costi

ma secondo al determinazione forfetaria disciplinata nel titolo primo del TUIR per i redditi fondiari.

Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole: queste ultime danno luogo in ogni caso a reddito d'impresa.

Criteri di determinazione del reddito d'impresa degli immobili

Tipo di immobile	Determinazione del reddito
<ul style="list-style-type: none">• Immobili merce (immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa)• Immobili strumentali:<ul style="list-style-type: none">- fabbricati appartenenti alla categoria A10 (uffici), o ai gruppi catastali B, C, D, E, (sia se utilizzati direttamente da parte dell'impresa, sia se non utilizzati o concessi in locazione o comodato)- altri immobili, utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o agricola	secondo le norme del reddito d'impresa ricavi MENO costi
<ul style="list-style-type: none">• Altri immobili, diversi da beni strumenti e da beni merce (per esempio appartamenti dati in locazione)	secondo le regole dei redditi fondiari

Esercizio di durata diversa da 12 mesi

Se la durata dell'esercizio è superiore o inferiore a 12 mesi (ad esempio, l'esercizio di inizio attività), i proventi immobiliari devono essere ragguagliati all'effettiva durata.

Proventi non computabili nella determinazione del reddito

(Art.91)

Proventi non computabili

Non costituiscono reddito:

- a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
- c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
- d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di congruo versati dai sottoscritti di nuove azioni o quote.

LEZIONE N° 4

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (2)

- VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
- OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE
- VALUTAZIONE DEI TITOLI
- SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO
- INTERESSI PASSIVI
- PRO-RATA PATRIMONIALE
- CONTRASTO ALL'UTILIZZO FISCALE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE

Rimanenze di merci, prodotti finiti, materie prime (Art.92)

Variazione delle rimanenze

Concorrono a formare il reddito dell'esercizio le variazioni, positive o negative, delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, dei seguenti beni:

- prodotti finiti (beni la cui produzione è diretta l'attività dell'impresa);
- merci (beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa);
- materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni (non strumentali) destinati a essere impiegati nella produzione.

Valutazione delle rimanenze: procedura

Per procedere alla valutazione delle rimanenze è necessario che:

- i beni che costituiscono le rimanenze siano raggruppati in categorie omogenee, per natura e per valore;
- il valore da attribuire a ciascun gruppo di beni non deve essere inferiore a quello che risulta dall'applicazione di uno dei metodi di seguito indicati.

Metodo ordinario (Lifo a scatti)

Le rimanenze sono valutate:

- a) nel primo esercizio in cui si formano: attribuendo ad ogni bene il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell'esercizio per la quantità acquistata o prodotta;
- b) negli esercizi successivi:
 - se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità;
 - o costituiscono voci distinte per periodo di formazione,
 - o sono valutate attribuendo ad ogni bene il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell'esercizio per la quantità acquistata o prodotta;
 - se la quantità delle rimanenze è diminuita rispetto all'esercizio precedente, la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente.

Metodi alternativi consentiti

In alternativa al metodo indicato in precedenza, sono consentiti i seguenti criteri alternativi alle imprese che li adottano per le valutazioni di bilancio.

- a) Metodo della media ponderata: le rimanenze sono valutate dividendo il prezzo complessivo di acquisto o di produzione dei beni per la loro quantità acquisita o prodotta;
- b) Metodo del "primo entrato, primo uscito"(FIFO): le rimanenze sono valutate ai valori di acquisto o di produzione più recenti in quanto si considera che i beni entrati per primi siano anche i primi ad uscire;

- c) Varianti del metodo ordinario (LIFO a scatti): è consentito che il metodo ordinario sia applicato con delle varianti;
- d) Metodo di valutazione a costi specifici: è adatto ad essere applicato nel caso di produzione di beni non in serie (ad esempio, nel caso degli edifici costruiti in proprio da imprese edili); in tal caso le rimanenze sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la produzione (materie prime, costo del lavoro imputabile, prestazioni di terzi, altri costi specifici).

Metodo del dettaglio

E' consentito agli esercenti attività di commercio al minuto di valutare le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, purché nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato ne siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione.

Deroga: metodo del valore normale

Se in un esercizio il Valore unitario medio dei beni, determinato con il criterio ordinario o con i criteri alternativi eventualmente adottati, è superiore al loro valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo delle rimanenze è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per il valore normale, indipendentemente dall'esercizio di formazione.

Tale minor valore può essere mantenuto ai fini fiscali anche negli esercizi successivi, purché le relative rimanenze non siano state iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione

I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione (purché l'esecuzione abbia durata contrattuale prevista inferiore a 12 mesi) al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute.

Si devono quindi considerare:

- il costo dei beni impiegati (prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati),
- il costo del personale impiegato,
- gli altri oneri di produzione (ad es. lavorazione di terzi, o i costi interni di produzione).

Sono invece escluse dalla valutazione le spese generali e gli interessi passivi.

Questi ultimi rientrano invece nella determinazione delle rimanenze se relativi a prestiti stipulati per la costruzione o ristrutturazione di immobili da parte di imprese edili.

Rimanenze finali e iniziali

L'ammontare indicato dal contribuente quale rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

L'eventuale rettifica del valore delle rimanenze operata dall'Ufficio imposte ha effetto per i successivi esercizi e l'Ufficio ne dovrà tenere conto nell'eventualità di rettifiche relative a tali esercizi.

Esempio valutazione rimanenze con il metodo ordinario LIFO a scatti

Quantità e valori	Tipo	1° anno	2° anno	3° anno
Quantità acquistate nell'esercizio	Beni tipo A	20.000	10.000	5.000
	Beni tipo B	5.000	12.000	13.000
Costo complessivo di acquisto nell'esercizio	Beni tipo A	€ 40.000,00	€ 22.000,00	€ 12.000,00
	Beni tipo B	€ 15.000,00	€ 39.600,00	€ 42.900,00
Valore unitario medio di acquisto (costo complessivo/quantità)	Beni tipo A	€ 2,00	€ 2,20	€ 2,40
	Beni tipo B	€ 3,00	€ 3,30	€ 3,30
Quantità in rimanenza a fine esercizio	Beni tipo A	1.000	1.200	1.100
	Beni tipo B	1.500	1.600	1.400
Variazione delle quantità in rimanenza	Beni tipo A	+ 1.000	+200	-100
	Beni tipo B	+ 1.500	+100	-200
Valore delle rimanenze a fine esercizio	Beni tipo A	€ 2.000,00 (1.000x2,00)	€ 2.440,00 (2.000,00+2,20x200)	€ 2.220,00 (2.440,00-2,20x100)
	Beni tipo B	€ 4.500,00 (1.500x3,00)	€ 4.830,00 (4.500,00+3,30x100)	€ 4.200,00 (2)

(1) Riduzione: rimanenze di beni tipo B diminuite: € 4.830,00 – (€ 3,30 x 100) – (€ 3,00 x 100) = € 4.200,00

La diminuzione di 200 unità è stata imputata per 100 unità (pari al relativo incremento) al primo esercizio precedente e per le residue 100 unità al secondo esercizio precedente.

L' art. 92 disciplina la valutazione fiscale delle rimanenze finali ed esistenze iniziali di magazzino, che costituisce certamente uno dei momenti centrali sia nei processi di quantificazione dell'utile (perdita) d'esercizio, sia di determinazione del reddito d'impresa tassabile.

E' questa, sostanzialmente, la ragione che ha spinto il legislatore, sia in sede civile che in sede fiscale, a regolamentare minuziosamente i criteri di valutazione che per esse possono essere adottati.

Se si combinano opportunamente tra loro la regola della assunzione del minore tra «costo» e «valore di mercato» e quella della possibilità di individuare il «costo» delle giacenze con il metodo LIFO, la situazione che si appalesa ricalca nella sostanza quella che emerge dall'applicazione dei criteri di valutazione dettati dell'art. 92 del Testo Unico.

Anche lì, infatti, è detto che il criterio base di valutazione delle giacenze è quello del LIFO (a scatti) e che esso deve essere abbandonato e sostituito dal valore di mercato (individuato nel valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio), qualora quest' ultimo sia minore del primo.

La sfumatura concettuale, opposta nel senso logico, che differenzia la normativa civilistica da quella fiscale, consiste nella maggior preoccupazione aziendalistica di non incorrere nella sopravvalutazione di scorte il cui valore potrebbe essere inferiore addirittura al costo, mentre il legislatore fiscale fissa i

medesimi criteri in un'ottica di determinazione di valore minimo, al di sotto del quale non scendere ai fini della quantificazione del reddito imponibile.

Valore minimo delle rimanenze

Si determina attribuendo a ciascun gruppo di beni, raggruppati in categorie omogenee per qualità e valore, un valore non inferiore a quello determinato applicando le disposizioni di seguito illustrate.

o **Primo esercizio di formazione:**

le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

o **Incrementi delle rimanenze:**

negli esercizi successivi a quello di prima formazione della giacenza, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità:

- sono valutate attribuendo ad ogni unità un valore non inferiore a quello che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità;
- costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.

o **Decrementi delle rimanenze:**

se la quantità è diminuita, la diminuzione va attribuita agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente (cosiddetto metodo LIFO).

Conclusioni pratiche:

- se le rimanenze sono valutate nello stato patrimoniale attribuendo loro un valore non inferiore a quello che risulta applicando un qualsiasi metodo di valutazione, purché conforme ai principi contabili;
- se il metodo di valutazione prescelto è applicato con continuità negli stati patrimoniali degli esercizi successivi;
- se nella nota integrativa viene dato debitamente conto del metodo di valutazione adoperato;

allora il valore civilistico delle rimanenze è fiscalmente accettato e non vi sono rettifiche in aumento dell'utile di bilancio da iscrivere nella dichiarazione dei redditi.

Svalutazione delle rimanenze

Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato secondo il metodo di valutazione applicato, risulta superiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.

(art. 92, comma 5, DPR 22-12-1986, n. 917)

Il valore normale è il prezzo mediamente praticato, per i beni della stessa specie o similari:

- in condizioni di libera concorrenza;
- al medesimo stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Le fonti per determinare il valore normale sono, per quanto possibile:

- i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni;
- le mercuriali e i listini delle camere di commercio, tenendo conto degli sconti d'uso, in mancanza dei listini o delle tariffe del soggetto che ha fornito i beni;
- i provvedimenti in vigore, per i beni soggetti a disciplina dei prezzi.

Si tratta del valore minimo fiscalmente riconosciuto da attribuire alle rimanenze, sotto il quale il contribuente deve operare una rettifica in aumento dell'utile di bilancio per determinare il reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art.93)

Variazione delle rimanenze

Concorrono a formare il reddito dell'esercizio le variazioni positive o negative delle rimanenze finali, rispetto a quelle iniziali, delle opere, forniture e servizi:

- pattuiti come oggetto unitario in base a contratti di appalto d'opera o di servizi, di somministrazione, di vendita su ordinazione o di altri contratti aventi caratteristiche simili,
- con tempo di esecuzione convenuto superiore a 12 mesi.

Corrispettivi: ricavi o rimanenze

L'esecuzione di opere, forniture o servizi di durata superiore a 12 mesi può dar luogo a due diversi tipi di componenti positivi di reddito, ricavi o rimanenze, secondo i criteri indicati nel presupposto seguente.

Procedura di valutazione delle rimanenze

Art. 93 c. 2

Valore complessivo in base ai corrispettivi pattuiti

dei lavori eseguiti dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori definito fino alla chiusura dell'esercizio; per la parte di lavori coperta da stati avanzamento lavori provvisori occorre fare riferimento ai corrispettivi ivi liquidati

più

Art. 93 c. 2

Maggiorazioni di prezzo

richieste e non ancora definitive:devono essere valutate per almeno il 50% di quanto richiesto in base alla legge o al contratto

meno

Art. 93 c. 3

Riduzione per rischio contrattuale

in misura non superiore al 2%, ovvero al 4% se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti in Italia per opere eseguite all'estero

Corrispettivi liquidati a titolo definitivo

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente costituiscono ricavi e non vanno quindi inclusi fra le rimanenze.

Eventuali successive variazioni dei corrispettivi e le maggiorazioni di prezzo (non già incluse nelle rimanenze) costituiscono reddito nell'esercizio in cui sono definitivamente stabilite.

Deroga: valutazione al costo (art. 60 c. 5)

Le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi nell'esercizio in cui avviene la loro consegna o ultimazione possono chiedere all'Ufficio Entrate l'autorizzazione ad applicare lo stesso metodo anche ai fini fiscali; l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data del rilascio.

Prospetto da conservare (art. 60 c. 5)

Deve essere predisposto e conservato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto da redigere in forma libera, ma con le conseguenti indicazioni obbligatorie:

- estremi del contratto, generalità e residenza del committente,
- scadenza prevista,
- elementi in base ai quali si è operata la valutazione:
 - periodo di tempo cui si riferiscono le opere eseguite (tra la data dell'ultimo stato di avanzamento lavori definitivo e la fine dell'esercizio),
 - eventuali stati di avanzamento lavori richiesti o liquidati a titolo provvisorio
 - valutazione delle opere eseguite dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori non definitivo maggiorazioni di prezzo richieste e non ancora definite
 - ammontare della riduzione per rischio contrattuale (massimo 2%)
- collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (riferimento ai conti del bilancio cui sono imputati i costi).

Corrispettivi: ricavi o rimanenze

Tipo di contratto	Caratteristiche del contratto	Tipo di corrispettivi	Natura dei corrispettivi
Appalto per realizzazione di opere	con possibilità di consegna frazionata in lotti	corrispettivi conseguiti a fronte della consegna dell'opera o del lotto, senza riserve da parte del committente	ricavi
		corrispettivi: <ul style="list-style-type: none">- pattuiti senza consegna dell'opera o del lotto, ovvero,- conseguiti a fronte di consegna con riserva da parte del committente, ovvero,- derivanti da liquidazioni provvisorie di stati di avanzamento lavori	rimanenze
	senza possibilità di consegna frazionata in lotti	corrispettivi conseguiti a fronte della consegna dell'opera, senza riserve da parte del committente	ricavi
		corrispettivi conseguiti in base a liquidazioni provvisorie di stati di avanzamento lavori	rimanenze
Somministrazione e appalto di servizi	a carattere periodico	corrispettivi conseguiti a fronte di prestazioni eseguite liquidati definitivamente	ricavi
		corrispettivi conseguiti a fronte di prestazioni eseguite non liquidati definitivamente	rimanenze
	a carattere continuativo	corrispettivi dovuti alle scadenze pattuite	ricavi

Variazione ai fini fiscali

Il comma 3, dell'art. 93 del Testo Unico, prevede che il "valore delle giacenze" di opere in corso di esecuzione, determinato col metodo della percentuale di avanzamento, possa essere ridotto, a

giudizio insindacabile dell'impresa, di una percentuale non superiore al 2%, onde tener conto del "rischio contrattuale".

La riduzione in parola, proprio perché lasciata all'arbitrio del contribuente, può trovare un effettivo riscontro di natura civilistica così, come potrebbe, invece, essere del tutto ingiustificata: potrebbe darsi che il contribuente voglia avvalersi di questa disposizione tributaria "di favore" anche in assenza di fondati motivi che civilisticamente facciano temere un effettivo "rischio contrattuale". In questa seconda ipotesi l'impresa potrà comunque beneficiare dell'opportunità concessa dalla disciplina tributaria, evidenziando la rettifica in riduzione dell'imponibile.

Valutazione dei titoli (Art. 94)

Variazioni delle rimanenze (titoli "merce")

Concorrono a formare il reddito dell'esercizio le variazioni positive o negative delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali dei seguenti titoli, anche se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e purché non iscritti in bilancio come immobilizzazioni finanziarie:

- Azioni o quote di partecipazioni (anche se non rappresentate da titoli) in:
 - spa, srl, sapa, cooperative, società di mutua assicurazione, residenti in Italia,
 - enti commerciali pubblici e privati,
 - società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.
- Strumenti finanziari assimilati alle azioni,
- Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (ad es.: obbligazioni societarie, Bot, Cct, Btp, ecc.)

Pronti contro termine e riporto titoli

Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

Valutazione delle rimanenze

Per procedere alla valutazione delle rimanenze di titoli è necessario che:

- i titoli siano raggruppati in categorie omogenee per natura (si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche);
- il valore da attribuire a ciascun gruppo di titoli non deve essere inferiore a quello che risulta dall'applicazione di uno dei metodi di seguito indicati.

Metodo ordinario e metodi alternativi

Il metodo ordinario di valutazione delle rimanenze di titoli è lo stesso già visto per le rimanenze di materie prime, prodotti finiti, ecc. (Lifo a scatti).

Sono inoltre ammessi anche per titoli i metodi alternativi di valutazione già indicati per le rimanenze nell'art. 92.

Determinazione del valore normale delle obbligazioni e dei titoli similari

Se in un esercizio il valore unitario medio delle obbligazioni e altri titoli assimilati, determinato con il metodo ordinario o con quelli alternativi eventualmente adottati, è superiore al loro valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo delle rimanenze è determinato moltiplicando l'intera quantità di titoli per il valore normale, indipendentemente dall'esercizio di formazione delle rimanenze.

Il valore normale è determinato secondo le procedure indicate nel seguente prospetto.

Determinazione del valore normale delle obbligazioni e dei titoli simili

Tipo di obbligazioni	Criterio di determinazione
Quotate	In base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio, ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non sono ammesse rettifiche di valore fiscale rispetto ai valori di bilancio
Non quotate	Si effettua il raffronto con il valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo

Azioni gratuite

In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

Versamenti in conto capitale

L'ammontare dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale fatti alla società emittente ovvero la rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria.
La deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite è ammessa per la parte eccedente il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.

Titoli a reddito fisso

Per i titoli a reddito fisso iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie la differenza, positiva o negativa, tra valore di rimborso e costo di acquisto costituisce, rispettivamente, componente positiva o negativa di reddito da imputarsi a ciascun esercizio in proporzione alla quota maturata.

Valutazione delle partecipazioni che costituiscono rimanenze finali

Le azioni, le quote di partecipazione in società, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa posseduti dall'impresa al termine dell'esercizio, se costituiscono attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni, partecipano alla formazione del reddito come rimanenze finali; esaminiamo dunque i criteri per l'esatta classificazione e valutazione dei titoli, allo scopo di fornire indicazioni per calcolare correttamente la base imponibile da assoggettare ad imposta.

Le azioni, le quote di partecipazione in società, le obbligazioni e gli altri titoli di serie o di massa posseduti dall'impresa al termine dell'esercizio possono costituire:

- immobilizzazioni finanziarie;
- attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono considerati, ai soli fini fiscali, "beni-merce" e, quindi, se esistenti al termine dell'esercizio, costituiscono rimanenze finali che partecipano, come tali, alla determinazione del reddito soggetto ad imposta.

Le immobilizzazioni finanziarie, invece, sono indicate nell'attivo dello stato patrimoniale (voce B-III "Immobilizzazioni finanziarie" dello schema di cui all'art. 2424 c.c.) e non partecipano alla determinazione del reddito imponibile come rimanenze finali.

I problemi che si presentano in vista della redazione della dichiarazione dei redditi attengono, per quanto concerne i titoli dell'attivo circolante posseduti alla chiusura dello esercizio, essenzialmente ai seguenti temi:

- individuazione e classificazione dei titoli;

- valutazione del loro valore da indicare fra i componenti positivi del reddito (rimanenze finali).

Soltanto i titoli dell'attivo circolante, cioè quelli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, posseduti dall'impresa al termine dell'esercizio, partecipano alla formazione del reddito imponibile come rimanenze finali.

Spese per prestazioni di lavoro (Art. 95)

Spese per lavoro dipendente

Sono deducibili dal reddito d'impresa, secondo il criterio di competenza, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, sostenute sia in denaro che in natura, anche se a titolo di liberalità verso i dipendenti.

La rilevazione degli stipendi, salari e contributi avviene periodicamente, in linea generale ogni mese, sulla base della determinazione degli stipendi, salari e contributi da corrispondere rispettivamente ai dipendenti ed agli enti previdenziali e assistenziali.

Sono posti a carico del datore di lavoro i seguenti adempimenti:

- ritenuta d'acconto sulle retribuzioni erogate;
- conguaglio di fine anno;
- versamento delle ritenute;
- versamento contributi INPS e altri Enti previdenziali;
- presentazione del modello 770;
- rilascio del C.U.D. di cui all'art. 7 bis del D.P.R. n. 600/1073;
- tenuta dei libri paga e matricola.

La rilevazione mensile del costo del personale deve tener conto della possibilità di poter riconciliare i dati contabili con tutte le dichiarazioni e attestati rilasciati.

La contabilizzazione deve avvenire per competenza e generalmente alla chiusura dell'esercizio devono essere accertati:

- stipendi, salari e contributi dell'ultimo mese pagati nel mese successivo;
- emolumenti arretrati;
- prestazioni straordinarie prestate nell'ultimo mese dell'esercizio, ma conteggiate nelle buste paga del primo mese dell'esercizio successivo;
- ratei di eventuali premi di produzione;
- ratei di 13^a e 14^a mensilità;
- ratei di ferie maturate, ma non godute.

Ferie maturate e non godute

Alla chiusura dell'esercizio vengono rilevate le giornate di ferie maturate dal personale in base al C.C.N.L., ma non usufruite nell'esercizio, pertanto tali giornate saranno godute nell'esercizio successivo oppure pagate in caso di dimissioni, raggiunti limiti di età, ecc..

Con R.M. 9/50039 del 15 ottobre 1975 il Ministero delle Finanze ammise la deducibilità mediante l'iscrizione al passivo dello stato patrimoniale e corrispondente imputazione del costo al conto economico dei ratei passivi per l'onere delle ferie maturate, ma non ancora godute dal personale alla chiusura dell'esercizio.

Non vi è dubbio che il costo delle ferie è un costo di esercizio per la quantità di giornate maturate nel periodo di competenza: il personale dipendente contribuisce al conseguimento dei ricavi in base alle giornate contrattualmente retribuite, per cui l'imputazione del costo di un dipendente al conto economico deve avvenire per le corrispondenti prestazioni.

I principi contabili statuiti dal C.N.D.C., documento n. 19, stabiliscono che "il debito per ferie è correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nella ipotesi che a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro".

Auto aziendale “in uso promiscuo”

E' senza dubbio un fringe benefit tra i più diffusi e graditi; per gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori che il datore di lavoro ha assegnato in uso promiscuo (aziendale e personale o familiare) ad uno specifico dipendente, costituisce reddito imponibile per il dipendente stesso un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI che vengono pubblicate ogni anno.

(Disposizione dettata per la determinazione del reddito da lavoro dipendente nell'art. 51)

In tali ipotesi l'autoveicolo costituirà un costo interamente deducibile in capo al datore di lavoro, come disposto dall'art. 164 c. 1 lett. A.

L'uso promiscuo dell'autoveicolo da parte del dipendente deve essere provato, anche attraverso idonea documentazione quale, ad esempio, una specifica clausola apposta nel contratto di lavoro.

E' altresì necessario che l'utilizzo dell'autoveicolo da parte del dipendente avvenga:

- per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (non necessariamente continuativi e anche se utilizzato da più di un dipendente);
- ovvero, nel caso di acquisto o di vendita del bene nel corso del periodo d'imposta
- alla metà più uno dei giorni in cui l'autoveicolo è stato posseduto, nel periodo d'imposta, dal datore di lavoro.

Qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non fosse ricompreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI (ma è un caso raro, perché si tratta di elencazione molto dettagliata), l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile.

Casa

L'abitazione in uso gratuito sul luogo di lavoro è senz'altro un'opportunità interessante, anche se tale benefit diventa reddito per il dipendente ed è, quindi, assoggettato a IRPEF e contributi previdenziali. L'uso gratuito non ha riflessi fiscali soltanto per quei dipendenti che svolgono particolari funzioni (custodi e portieri) da cui derivi l'oggettiva strumentalità dell'immobile ed in tal caso l'azienda può dedurre gli oneri connessi.

Dal disposto normativo comma 2 dell'art. 95 del T.U.I.R. si evidenzia la seguente differenziazione:

- immobili utilizzati per alloggiare il dipendente in trasferta temporanea: la deducibilità è assicurata dal 1° capoverso del comma 2 dell'art. 95 senza particolari condizioni;
- immobili utilizzati dal dipendente, per fini abitativi e non, per motivi diversi dalla trasferta: la deducibilità è limitata all'ammontare che costituisce reddito per il dipendente a norma dell'art. 51, 4° comma, lettera c).

Qualora i fabbricati siano concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili e gli immobili si considerano strumentali.

Compensi agli amministratori

Nel comma 5° si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti: quindi in base al cosiddetto principio di cassa e non secondo la competenza economica di esercizio di maturazione.

In tal modo si deroga al principio di competenza, criterio generale di determinazione del reddito d'impresa, in base al quale i componenti reddituali rilevano come tali nell'esercizio in cui nascono giuridicamente, e ciò allo scopo di far coincidere il momento impositivo in capo al percettore con quello che interessa la società erogatrice del compenso.

Infatti gli emolumenti agli amministratori rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo e, pertanto, sono imponibili in base al principio di cassa.

Anche se fiscalmente la deducibilità di tali compensi è subordinata alla condizione dell'effettivo pagamento, resta comunque fermo l'obbligo civilistico di contabilizzazione per competenza degli stessi come oneri, ai sensi dell'art.2423-bis del Codice Civile.

Potrà avvenire che il compenso relativo all'esercizio 2003 venga pagato a consuntivo, per esempio nel gennaio 2004: in questo caso il conto economico relativo al 2003 dovrà esporre tale compenso tra i costi dell'esercizio, evidenziando nello stato patrimoniale il debito nei confronti dell'amministratore, e nel calcolo dell'imponibile si dovrà ricorrere ad una variazione positiva per detto importo non corrisposto, effettuandone il recupero ai fini fiscali.

Nell'esercizio 2004 si dovrà correlativamente tenere conto di una variazione negativa di imponibile, in quanto il pagamento effettivo rileva agli effetti fiscali anche se, ovviamente, l'effetto economico si era manifestato ed era stato rilevato nell'anno precedente.

Spese per le trasferte dei dipendenti: deducibilità

Tipo di Spesa		Deducibilità	Condizioni e limite massimo di deducibilità
spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	effettuate nel territorio comunale sede del datore di lavoro	No	---
	effettuate fuori dal territorio comunale sede del datore di lavoro	Si	Sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a: - Euro 180,76, per le trasferte in Italia - Euro 258,23 per le trasferte all'estero
spese di viaggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fuori del territorio comunale sede della ditta	se il dipendente (o il collaboratore) utilizza un autoveicolo di sua proprietà (o noleggiato a sue spese) per una specifica trasferta, purché autorizzata	Si	La spesa è deducibile limitatamente al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel
	se il dipendente (o il collaboratore) utilizza mezzi pubblici	Si	Nessun limite
Spese di viaggio per trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti nel territorio comunale sede del datore di lavoro		No	---

Interessi passivi: contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione ("Thin capitalization") (Art.98)

Finanziamenti effettuati dai soci: indeducibilità degli interessi passivi

Sono indeducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, di importo superiore a quattro volte (cinque volte per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dall'1.1.2004) il patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate.

Calcolo del rapporto di indeducibilità

Consistenza media nel periodo di imposta dei finanziamenti
erogati o garantiti dal socio qualificato

Quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate,
aumentato degli apporti di capitale effettuati per contratti di associazione in partecipazione o simili

Interessi passivi da computare

L'importo degli interessi passivi sul quale effettuare il calcolo della indeducibilità va preliminarmente decurtato degli interessi passivi su obbligazioni indeducibili per effetto delle limitazioni previste nel caso di rendimento superiore ai limiti previsti dalla legge (Art.3, c.115, L.549/1995¹).

Consistenza media

Il dato relativo al finanziamento del socio qualificato deve essere riferito alla consistenza media durante il periodo di imposta.

Soggetti interessati e soggetti esclusi

L'ineducibilità degli interessi prevista dalla norma in oggetto non riguarda le società con ricavi non superiori ad euro 5.164.869,99, in quanto non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore (art. 98 c. 7).
La norma si applica invece, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

¹ L. 549/95 ART. 3:

[115] Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell' articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa. D.P.R. 600/73 ART. 1 C. 1, terzo periodo:

... al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.

Criteri da applicare per il calcolo dell'indeducibilità

Glossario voci	Criteri
Finanziamenti eccedenti (art. 98 c. 3 lett. a)	Si considerano eccedenti i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato per la parte della loro consistenza media che eccede il rapporto massimo di quattro volte (cinque volte per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dall'1.1.2004) il patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo
Parti correlate (art. 98 c. 3 lett. b)	Si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate (ai sensi dell'art. 2359 cod.civ.) e, se il socio è persona fisica, anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, e affini entro il secondo grado)
Socio qualificato (art. 98 c. 3 lett. c)	Il socio è qualificato quando direttamente o indirettamente controlla il soggetto debitore ovvero partecipa al capitale sociale con una percentuale pari o superiore al 25%, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati lo Stato e gli Enti pubblici
Finanziamenti erogati o garantiti (art. 98 c. 3 lett. d)	Ai finanziamenti erogati o garantiti al socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate
Patrimonio netto contabile (art. 98 c. 3 lett. e)	Per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tener conto: 1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti; 2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; 3) delle perdite non ripianate, nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostruzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura; 4) del minore, tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate relativamente a S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione nonché società di persone, residenti in Italia (diverse da quella che esercitano attività bancaria o finanziaria).
Consistenza media dei Finanziamenti (art. 98 c. 3 lett. f)	Si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate; a condizione che la remunerazione media dei finanziamenti da soci fruttiferi non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale
Remunerazione (art. 98 c. 3 lett. g)	La remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso corrispondente al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti dei soci maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi
Finanziamenti soci (art. 98 c. 4)	Ai fini della determinazione del rapporto dell'art. 98 c. 3 lett. a, rilevano i finanziamenti erogati o garantiti, intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria
Finanziamenti garantiti (art. 98 c. 6)	Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

Pro-rata patrimoniale (Art. 97)

Si tratta di una norma direttamente connessa a quella prevista dall'art. 87, relativa alla "participation exemption": il sistema fiscale dell'esenzione per certe plusvalenze da cessioni di partecipazioni comporta la necessità di prevedere anche misure di deducibilità degli interessi passivi.

Se una società si indebitasse e quindi sostenesse oneri finanziari al solo scopo di acquistare partecipazioni, in assenza di una disposizione specifica si verificherebbe la possibilità di dedurre un componente negativo correlato ad un provento esente.

Se alla fine di un periodo d'imposta

il valore contabile delle partecipazioni di cui all'articolo 87 (quelle che in caso di cessione danno origine a plusvalenze esenti)

eccede quello del patrimonio netto contabile,

la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98,

al netto degli interessi attivi,

è indeducibile per la parte corrispondente

al rapporto fra tale eccedenza

ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali.

La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all' articolo 87.

Soggetti interessati

Sono interessate dalla norma in questione solo le società:

- che possiedono alla fine dell'esercizio partecipazioni la cui cessione darebbe origine a plusvalenze esenti (Art.87);
- per le quali risulta una eccedenza del valore delle partecipazioni sopra indicate rispetto al patrimonio netto contabile.

Per gli altri soggetti la norma è di fatto inoperante.

Calcolo del pro rata patrimoniale

1° passaggio	VALORE DI LIBRO DELLE PARTECIPAZIONI CHE DANNO ORIGINE A PLUSVALENZE ESENTI	-
	VALORE DEL PATRIMONIO NETTO CONTABILE	=
	ECCEDENZA	

2° passaggio	ECCEDENZA		·
	TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	-	
	PATRIMONIO NETTO CONTABILE	-	
	DEBITI COMMERCIALI	=	
	RAPPORTO DI DEDUCIBILITÀ		=

3° passaggio	INTERESSI PASSIVI	-	
	INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI DA APPLICAZIONE DELL'ART. 98 "THIN CAPITALIZATION"	-	
	INTERESSI ATTIVI	=	
	RAPPORTO DI DEDUCIBILITÀ		X
	INTERESSI PASSIVI DOPO L'APPLICAZIONE DEL PRO-RATA		=

4° passaggio	INTERESSI PASSIVI DOPO L'APPLICAZIONE DEL PRO-RATA	-
	QUOTA IMPONIBILE DEI DIVIDENDI PERCEPITI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI CHE DANNO ORIGINE A PLUSVALENZE ESENTI	=
	INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI	

Calcolo dell'eccedenza: regole da seguire

Voci da calcolare	Calcolo da eseguire	
Calcolo del patrimonio netto contabile (art. 97 c. 2 lettera a)	Il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio è rettificato in diminuzione degli importi relativi alle voci a fianco indicate	<ul style="list-style-type: none"> Crediti verso soci per conferimenti ancora non eseguiti. Perdite d'esercizio non ripianate: esse rilevano nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quelle cui le stesse si riferiscono, non avvenga la ricostruzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura.
Calcolo dell'eccedenza (art. 97 c. 2 lettera b)	Non rilevano, ai fini del calcolo dell'eccedenza, le partecipazioni nelle società a fianco indicate	<ul style="list-style-type: none"> società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo; società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il sistema di tassazione c.d. "trasparenza fiscale". (art. 115)

Interessi passivi (Art. 96)

Questo criterio di deducibilità risponde ad un'esigenza di cautela fiscale derivante dalla difficoltà di appurare con certezza l'effettiva destinazione dei finanziamenti e dei relativi interessi passivi in presenza di attività produttive di redditi imponibili e non imponibili: per presunzione assoluta, gli interessi passivi non possono essere analiticamente riferiti a finanziamenti contratti per l'acquisizione di specifici beni.

Ne consegue, pertanto, una loro deducibilità limitata, proporzionale ai ricavi imponibili.

Nella determinazione del reddito imponibile, gli interessi passivi sono deducibili per la quota corrispondente al rapporto tra:

$$\frac{\text{ricavi e altri proventi imponibili}}{\text{totale dei ricavi e dei proventi}}$$

La seguente proporzione, elaborata dall'Amministrazione Finanziaria, detta il modo di determinare il rapporto di deducibilità degli interessi passivi:

$$A : B = X : 100$$

in cui:

- A rappresenta l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi imponibili;
- B rappresenta l'ammontare di tutti i ricavi e proventi, imponibili e non;
- X è la percentuale degli interessi passivi deducibili, che risulta dal calcolo in oggetto.

Si noti, pertanto, che gli interessi passivi risultano integralmente deducibili soltanto in presenza di proventi totalmente imponibili.

Determinazione del rapporto di deducibilità

Nel denominatore del rapporto devono essere inclusi tutti i ricavi e i proventi.

Ai fini di una corretta determinazione della quota degli interessi passivi deducibili occorre invece individuare le singole componenti da considerare (e quelle da non considerare) al numeratore del rapporto sopra definito.

L'art. 96, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 indica le componenti che devono essere incluse nel rapporto di deducibilità e quelle che, viceversa, devono essere escluse.

E' opportuno sottolineare che solo gli ammontari di ricavo imponibile dovranno essere indicati al numeratore, pertanto si dovrà prestare attenzione a quelle componenti di ricavo, come ad esempio le plusvalenze imponibili realizzate, che posso fruire di agevolazioni o differimenti in relazione alle imposte.

Limite generale di deducibilità

Ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili è necessario procedere come segue.

- a) Riduzione dall'ammontare degli interessi passivi degli importi indeducibili risultanti dall'applicazione delle norme relative a:
 - pro rata patrimoniale (Art.97)
 - contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (Art.98 "thin capitalization");
- b) Applicazione all'ammontare residuo del rapporto di deducibilità.

Interessi passivi e costi cui si riferiscono

Gli interessi passivi sono considerati costi non specificatamente riferibili ad una particolare attività aziendale o ritenuti accessori ad un particolare onere (come le spese generali).

La loro deducibilità si determina solo applicando le modalità di calcolo sopra indicate sull'ammontare complessivo, indipendentemente dalla deducibilità del costo al quale sono collegati (R.M. 9.11.2001 n. 178/E).

Sono da assoggettare alle norme sopra ricordate previste per la deducibilità degli interessi passivi anche quelli eventualmente pagati all'Erario (ad es. per ritardati versamenti, iscrizioni a ruolo, ecc.)

LEZIONE N° 5

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (3)

- AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI
- AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI
- AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI
- SVALUTAZIONE DEI CREDITI E ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI

Ammortamento dei beni materiali strumentali (Art.102)

L'art. 102 del testo unico stabilisce le regole di quantificazione e di rilevanza fiscale degli ammortamenti dei beni materiali, dettando regole puntigliosamente precise e fissando le quote fiscalmente ammesse in deduzione con il riferimento a tabelle che distinguono le percentuali di ogni categoria di beni e per settore tipologico di attività di impresa.

Le tabelle attualmente vigenti sono state approvate col D.M. 31/12/1988, dal titolo:

“Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni”.

A titolo esemplificativo, è di seguito riportata la tabella del GRUPPO 5, relativa alle

INDUSTRIE MANIFATTURIERE ALIMENTARI SPECIE VII - Lavorazione e conservazione delle carni

CATEGORIA DEI BENI	COEFFICIENTE ANNUALE DI AMMORTAMENTO
Fabbricati destinati all'industria	4%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)	10%
Macchinari e impianti generici	9%
Macchinari e impianti specifici (compresi i forni e gli impianti di condizionamento)	15%
Attrezzatura varia e minuta	20%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici	20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	20%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%

Condizione per la deducibilità degli ammortamenti è che il bene strumentale sia entrato in funzione. Pertanto l'esercizio di decorrenza degli ammortamenti è quello in cui il bene è entrato effettivamente nel processo produttivo e non quello teorico-potenziale in cui il bene avrebbe potuto essere utilizzato.

Non sono quindi ammortizzabili:

- a) gli impianti in corso di costruzione, montaggio, installazione, ecc.;

- b) gli impianti in prova, collaudo, ecc.;
- c) gli impianti completi e collaudati, ma non ancora avviati o attivati.

Tipi di ammortamento

AMMORTAMENTI	CARATTERISTICHE DELL'AMMORTAMENTO
Ordinario	L'ammortamento ordinario è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo di appositi coefficienti, stabiliti con specifica tabella ministeriale, variabili in relazione alla categoria del bene ammortizzabili nonché al settore di attività in cui opera l'impresa. Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene: i coefficienti sono ridotti alla metà, ai fini del calcolo dell'ammortamento ordinario, per primo anno di entrata in funzione del bene.
Anticipato	Nell'esercizio in cui il bene è entrato in funzione e nei due successivi è possibile aumentare l'ammortamento fino al doppio della quota ordinaria; L'ammortamento anticipato dei beni usati (compreso quello relativo ai beni in leasing riscattati) può essere calcolato solo nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Accelerato	La misura fissata per l'ammortamento ordinario può essere inoltre sempre superata in proporzione alla più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

Beni di costo fino a €516,46

Le spese di acquisizione dei beni strumentali di costo unitario non superiore a €516,46 sono deducibili, a scelta del contribuente:

- a) integralmente nell'esercizio in cui sono state sostenute,
- b) ammortizzabili secondo le normali regole.

La specifica disciplina dei beni di costo unitario non superiore a €516,46 esplica i suoi effetti unicamente con riguardo a quei beni suscettibili di autonoma utilizzazione, non potendosi estendere a quei beni costituenti semplici componenti di un bene complesso o, comunque, a quei beni che non hanno possibilità di autonomo impiego se non corredati da altri beni.

Impianti complessi

Per determinare la procedure di ammortamento di un impianto complesso, cioè composto da attrezzature di natura merceologica diversa, occorre determinare se lo stesso debba essere considerato inscindibile nei suoi componenti costitutivi, ovvero debba essere considerato a seconda delle varie parti di cui si compone.

Per inscindibile nei suoi componenti si intende quell'impianto in cui i singoli componenti, se presi ad uno ad uno, non hanno alcuna efficacia propria.

In questo caso all'impianto si deve operare l'ammortamento applicando un solo coefficiente, quello previsto per il gruppo e la specie di appartenenza.

Nell'altro caso ogni singolo componente dell'impianto deve essere assoggettato ad ammortamento in base a percentuali diverse, a seconda della propria categoria di appartenenza.

Eliminazione del bene

In caso di eliminazione di beni dal complesso produttivo il costo non ammortizzato è ammesso in deduzione.

Limiti alla deduzione degli ammortamenti e delle altre spese relativi a particolari beni

Tipi di beni	Tipi di ammortamento e spese	Deduzione
beni di lusso (Art.164)	Quote di ammortamento, nonché i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi ad aeromobili da turismo e navi e imbarcazioni da diporto, solo qualora siano utilizzati in modo esclusivo come beni strumentali nell'attività propria (1) dell'impresa.	100%
	Quote di ammortamento, nonché i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi ad aeromobili da turismo e navi e imbarcazioni da diporto, qualora non siano utilizzati in modo esclusivo come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.	No
telefoni cellulari	Quote di ammortamento, nonché i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, le spese relative all'impiego e le spese di manutenzione	50%
	Oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.	100%
autoveicoli per trasporto di persone (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti compreso il conducente, definiti dall'art. 54, c. 1, lett.a, D.Lgs.285/92) autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e alloggi di 7 persone al massimo, compreso il conducente, definiti dall'art. 54, c.1, lett.m, D. Lgs.285/92) motocicli (oltre cc. 50) ciclomotori (fino cc. 50)	Ammortamento e canoni leasing se i beni sono utilizzati esclusivamente e direttamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria (1) dell'impresa	100%
	Ammortamento e canoni leasing se i beni sono utilizzati nell'esercizio di attività di agenti e rappresentanti di commercio	80% con limite massimo ex art. 164
	Ammortamento e canoni leasing se i beni sono utilizzati da tutte le altre imprese	50% con limite massimo ex art. 164

(1) **Beni strumentali all'attività propria:** la deducibilità è limitata ai beni senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata (es.: aeromobili da turismo utilizzate da scuole di addestramento del volo, auto per le imprese di noleggio o di autoscuola).

Ragguaglio: i limiti vanno ragguagliati ad anno in caso di esercizio inferiore o superiore a 365 gg.

Ammortamento dei beni concessi in leasing

Le imprese che concedono beni in leasing possono dedurre le relative quote di ammortamento a partire dall'esercizio in cui avviene la consegna all'utilizzatore.

L'importo ammortizzabile è dato dal costo del bene diminuito del prezzo di riscatto.

L'ammortamento è deducibile nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario.

Non è consentito l'ammortamento anticipato

Beni utilizzati in leasing

Le imprese che utilizzano beni in leasing possono dedurre i relativi canoni se la durata del contratto risulta non inferiore ai seguenti limiti:

- a) per i beni immobili: 8 anni,
- b) per i beni mobili: metà del periodo previsto per l'ammortamento ordinario.

Il riscatto anticipato del bene in un contratto di leasing non ha alcun effetto sull'ammontare dei canoni già dedotti, purché il contratto preveda una durata non inferiore a quella minima richiesta dalla norma fiscale; il riferimento alla "durata del contratto", espresso in tale norma, deve intendersi quindi riferito alla durata del contratto "prevista" e non a quella "effettiva".

Il riscatto anticipato comporta quindi soltanto una riduzione del numero dei canoni stabilito nel contratto di locazione finanziaria (RM.4.12.2000 n. 183/E).

In caso di cessione del contratto di leasing, costituisce sopravvenienza attiva l'importo pari al valore normale del bene, ridotto dell'ammontare dei canoni relativi alla durata residua del contratto e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data della cessione del contratto (C.M. 3.5.1996, n. 108/E).

ESEMPIO:

Valore normale del bene alla data di cessione	€	75.000,00	+
Canoni leasing residui attualizzati	€	30.000,00	-
Prezzo di riscatto attualizzato	€	1.500,00	-
Sopravvenienza attiva	€	43.500,00	=

Ammortamento di beni compresi nell'affitto di azienda

- a) Gli ammortamenti relativi ai beni materiali di aziende date in affitto o in usufrutto sono di norma deducibili dal reddito dell'affittuario e sono commisurati al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del proprietario dell'azienda e sono deducibili per la parte di costo non già ammortizzato dal proprietario. Al termine del periodo di affitto l'affittuario consegue una sopravvenienza attiva o passiva a seconda che le quote accantonate siano superiori o inferiori al conguaglio dovuto al locatore quale la differenza tra consistenze iniziali e finali dell'inventario.
- b) La deduzione è concessa al proprietario nel caso in cui allo stesso faccia carico contrattuale l'obbligo di conservare l'efficienza dei beni aziendali, in deroga all'art. 2561 cod. civ.

Spese di manutenzione (Art.102)

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali, se non vengono imputate in bilancio ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono (c.d. manutenzioni incrementative) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio ancora utilizzati dall'azienda alla fine dell'esercizio..

La deduzione, per i beni acquistati o ceduti nell'esercizio, spetta in proporzione alla durata del possesso. Il costo dei beni a deduzione limitata (es. autovetture) ha rilevanza nei limiti del costo fiscalmente ammortizzabile.

Nel calcolo non si tiene conto del costo dei beni per i quali vige un contratto di manutenzione, in quanto i relativi compensi sono deducibili secondo il criterio di competenza.

Esclusivamente per le imprese di nuova costituzione il limite si calcola sul costo complessivo dei beni risultante alla fine dell'esercizio.

L'eccedenza rispetto al limite del 5% è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Tale eccedenza e le relative quote di ammortamento vanno riportate sul libro dei beni ammortizzabili.

Ammortamento beni immateriali (art. 103)

TIPO DI BENE IMMATERIALE	QUOTE DI AMMORTAMENTO
Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti, nonché processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite (Know-how)	1/3 del costo
Marchi d'impresa	1/10 del costo
Diritti di concessione Altri diritti iscritti nell'attivo di bilancio	misura corrispondente alla durata prevista dell'utilizzazione, in base al contratto o alla legge
Avviamento iscritto nell'attivo di bilancio (1)	1/10 del valore iscritto (1)

Non sono applicabili le norme relative all'ammortamento anticipato.

In caso di affitto di azienda, alle quote di ammortamento dei beni immateriali si applica la norma prevista dal c. 8 dell'art. 102.

(1) Ai sensi dell'art. 2426 c. 6 l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (Art. 104)

Ammortamento finanziario

Le imprese che hanno in concessione beni con devoluzione gratuita alla scadenza possono dedurre, in alternativa alle quote di ammortamento dei beni, quote costanti di ammortamento finanziario, fino all'esercizio precedente a quello di devoluzione.

Determinazione quota deducibile

La quota deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando anni interi anche le frazioni.

Per le concessioni relative a costruzione ad esercizio di opere pubbliche, le quote deducibili sono determinate con specifici decreti ministeriali.

Esercizio di durata diversa da 12 mesi

Se la durata dell'esercizio è superiore o inferiore a 12 mesi (ad esempio, nel caso di esercizio di inizio attività), le quote di ammortamento devono essere ragguagliate all'effettiva durata.

Modifica della durata o dei beni

In caso di modifica della durata della concessione la quota di ammortamento finanziario deducibile è proporzionalmente modificata a decorrere dall'esercizio stesso.

In caso di variazioni del costo dei beni, per effetto di sostituzioni, ampliamenti, perdite o altro, la quota di ammortamento finanziario deducibile è modificata, a decorrere dall'esercizio stesso, in misura pari all'ammontare dell'incremento (o decremento) diviso per gli anni di durata residua della concessione.

Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (Art. 106)

La struttura dell'art. 106 è fondata sul concetto di limitare la deducibilità di questi accantonamenti entro precisi limiti percentuali, riferiti, peraltro, ai soli crediti che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi cui è rivolta l'attività d'impresa non coperti da garanzia assicurativa.

Il codice civile, invece, occupandosi di questa materia, rinvia il redattore del bilancio ai consueti principi della prudenza e della competenza: il n. 8) dell'art. 2426 C.C. dispone che i crediti (tutti e non solo quelli commerciali) devono essere iscritti a bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo; dalla disposizione di cui al terzo comma, dell'art. 2424 bis C.C. indirettamente si desume, poi, che il fondo svalutazione crediti, in quanto posta rettificativa di voci allocate in attivo di bilancio, non può essere autonomamente espresso nel passivo dello stato patrimoniale, ma deve essere imputato a diretto del conto delle corrispondenti poste attive cui esso si riferisce. Con riferimento alle possibili relazioni tra i criteri codicistici di valutazione dei crediti e quelli fiscali di stanziamento al fondo svalutazione crediti, si può osservare che:

- i criteri civilistici possono condurre allo stanziamento a bilancio di accantonamenti superiori rispetto a quelli fiscali, anche solo perché questi ultimi sono conteggiati esclusivamente con riferimento ai crediti «commerciali»;
- i criteri civilistici possono evidenziare necessità di stanziamenti al fondo svalutazione crediti superiori, minori o uguali, rispetto a quelli percentualmente fissati dalla convenzione fiscale.

Con riferimento a tutte quelle ipotesi di stanziamenti a bilancio che eccedono i limiti di rilevanza fiscale, occorrerà ricorrere alle variazioni in aumento.

Le condizioni per la deducibilità stabilite dalla normativa fiscale sono:

- accantonamento massimo in ciascun esercizio dello 0,5 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine a ricavi
- inammissibilità degli accantonamenti quando il fondo ha raggiunto il 5 per cento dei crediti di cui sopra iscritti in bilancio a fine esercizio.

La disposizione del comma 1 dell'art. 106 del T.U.I.R. per la determinazione dell'ammontare complessivo dei crediti sui quali è ammissibile l'accantonamento al fondo rischi dello 0,5 per cento prevede che:

- a) i crediti abbiano dato origine a ricavi ai sensi del comma 1 art. 85 T.U.I.R.;
- b) detti crediti risultino iscritti in bilancio alla chiusura dell'esercizio;
- c) che non siano coperti da garanzia assicurativa (nei limiti della garanzia assicurativa).

Restano pertanto esclusi tutti gli altri crediti, sia pure iscritti in bilancio.

L'importo massimo dell'accantonamento fiscalmente deducibile nell'esercizio è imputabile anche nella ipotesi in cui le perdite su crediti effettivamente subite nell'esercizio siano state conteggiate totalmente o parzialmente al conto economico per inesistenza del fondo rischi o incapienza dello stesso.

Superamento del fondo del valore corrispondente al 5% dei crediti

Se in un esercizio il fondo risulta superiore al 5% dell'ammontare dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

L'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 106 del T.U.I.R. dispone in merito alla limitazione dell'accantonamento dello 0,5 annuale non ammettendo la deduzione quando il fondo ha raggiunto, con una frazione dello 0,5, il 5% dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio.

Si può così schematizzare:

LIMITI PREVISTI	NORMA
limite massimo della quota annuale di accantonamento deducibile per incremento del fondo rischi: 0,5% dei crediti	Art. 106 comma 1, primo periodo
limite massimo di consistenza del Fondo previsto ai fini fiscali: 5% dei crediti	Art. 106 comma 1, secondo periodo

Il comma 2 dell'art. 106 del T.U.I.R. dispone che le perdite dei crediti commerciali, cioè quelli che hanno concorso o che avrebbero potuto concorrere all'ammontare complessivo dei crediti per determinare gli accantonamenti deducibili, sono imputabili direttamente al conto economico a condizione che:

- risultino da elementi certi e precisi verificati nell'esercizio;
- siano eccedenti l'ammontare del fondo accantonato, e pertanto limitatamente alla parte di perdite che non trova copertura con lo stesso.

Le perdite su crediti devono sempre essere imputate al fondo rischi appositamente accantonato fino alla sua capienza e solo la parte eccedente delle perdite rispetto al fondo accantonato può essere imputata al conto economico.

LEZIONE N° 6

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA (4)

- ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI
- ONERI DI UTILITA' SOCIALE
- MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE
- ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
- ALTRI ACCANTONAMENTI
- SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI
- NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO DI IMPRESA
- NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI
- OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE
- OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA' A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA

Oneri fiscali e contributivi (Art.99)

Oneri fiscali

Non sono deducibili:

- le imposte sui redditi (IRAP ed IRES),
- le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche se facoltativa (Iva)
- le imposte la cui indeducibilità è stata stabilita da norme specifiche (ICI).

Cenni sull' I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili

Imposta istituita con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: colpisce fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a partire dal 1° gennaio 1993.

Il suo gettito è prevalentemente destinato ai Comuni; i soggetti passivi dell'imposta sono i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).

L'aliquota viene stabilita dal Comune con delibera adottata entro ottobre dell'anno precedente ed è compresa tra il 4 e il 6 per mille; solo per esigenze straordinarie di bilancio può essere fissata al 7 per mille.

L'imposta deve essere rapportata ai mesi di titolarità del diritto reale e il mese viene computato se la frazione di possesso è superiore a 14 giorni.

Nel Conto economico l'imposta viene rilevata nella voce B14 fra gli Oneri diversi della gestione.

Nello Stato patrimoniale viene rilevata fra i debiti tributari voce D11, ma dal momento che il versamento a saldo si effettua entro il mese di dicembre, normalmente in chiusura di bilancio non si evidenziano debiti da esporre.

Le imposte deducibili, (ad esempio Tosap, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le tasse di smaltimento rifiuti solidi urbani, l'I.v.a. non detraibile, l'imposta di registro, ecc.) si deducono nell'esercizio in cui vengono pagate.

L'Iva non ammessa in detrazione costituisce onere deducibile dal reddito d'impresa, con le modalità di seguito sintetizzate:

- 1) Indetraibilità riferita a specifici beni o servizi: l'Iva indetraibile in tal caso costituisce onere accessorio, da aggiungere al costo di acquisto del bene o del servizio.
- 2) Indetraibilità totale per soggetti che effettuano esclusivamente attività esenti Iva o non soggette ad Iva: l'Iva è deducibile secondo gli stessi criteri indicati al punto precedente.
- 3) Indetraibilità parziale per operazioni esenti Iva (pro-rata): l'Iva indetraibile è in tal caso considerata come un costo generale.

Contributi alle associazioni sindacali e di categoria

Tali contributi sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti, alla condizione e nella misura in cui siano dovuti in base a formale delibera dell'associazione stessa.

La regola fiscale è la deducibilità di detti contributi in base al principio di cassa, pertanto disallineata con quella civilistica del principio di competenza.

Qualora il pagamento avvenisse nell'esercizio successivo a quello di competenza, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà effettuare una rettifica in aumento dell'importo del contributo non versato e pertanto non deducibile; rettifica di segno opposto sarà effettuata nella dichiarazione in cui avverrà il pagamento.

Oneri di utilità sociale (Art. 100)

Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di:

- educazione,
- istruzione,
- ricreazione,
- assistenza sociale,
- assistenza sanitaria,
- culto,

sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali, con le caratteristiche e i limiti di cui alla seguente tabella:

BENEFICIARIO	LIMITE DEDUCIBILITÀ
Persone giuridiche con esclusiva finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e di ricerca scientifica	2% del reddito d'impresa dichiarato (cumulativamente per le due categorie)
Organizzazioni non governative (in possesso del riconoscimento di idoneità) per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	
Persone giuridiche con sede nel Mezzogiorno, con esclusiva finalità di ricerca scientifica	2% del reddito d'impresa dichiarato
Università ed Istituti di Istruzione Universitaria	2% del reddito d'impresa dichiarato
Concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario	1% del reddito imponibile
Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni riconosciute che svolgono o promuovono, senza scopo di lucro, attività di studio, ricerca o documentazione di rilevante valore culturale o artistico. Tali erogazioni liberali sono deducibili solo se destinate all'acquisto, manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate; sono comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre di rilevante interesse, nonché per studi e ricerche. Sono previste dettagliate regole per l'autorizzazione e il controllo.	nessun limite di importo
Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono esclusivamente, senza scopo di lucro, attività nello spettacolo, ivi compresi gli enti musicali di cui all'art.25 del D.Lgs. 29.6.1996, n.367. Tali erogazione liberali, tuttavia, sono deducibili solo se destinate alla realizzazione di nuove strutture, al restauro o potenziamento di quelle esistenti, nonché alla produzione nel settore dello spettacolo.	2% del reddito di impresa dichiarato
ONLUS, nonché iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, nei paesi non appartenenti all'OCSE;	2% del reddito d'impresa dichiarato col massimo di € 2.065,83
Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle norme vigenti (L. 7.12.2000, n. 383, con decorrenza dal 11.1.2001)	2% del reddito di impresa dichiarato col massimo di € 1.549,37
Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche fondazioni e associazioni riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo	nessun limite di importo
Organismi di gestione di parchi e riserve naturali	nessun limite
Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità	nessun limite

Erogazioni per spese di difesa

Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Spese manutenzione beni vincolati

Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (interesse storico-artistico) sono deducibili nel limite della spesa autorizzata rimasta a carico.

La deduzione non spetta nei casi di variazione di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione amministrativa, mancato rispetto degli obblighi di legge sulla prelazione di Stato, ovvero tentata esportazione non autorizzata.

L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano le indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche

I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai fini delle imposte dirette, quindi non costituiscono né ricavi né plusvalenze.

I prodotti editoriali e la dotazione informatica si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando non siano più inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione in mercato ovvero quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino più adeguati alle esigenze del cedente. (L. 21.11.2000 N. 342; D.M. 25.5.2001 N. 264).

Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (Art. 101)

Minusvalenze su beni e aziende

Le minusvalenze relative a beni strumentali ed aziende sono deducibili se realizzate in conseguenza di:

- cessione onerosa,
- risarcimento, anche in forma assicurativa, perdita o danneggiamento,
- assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Minusvalenze indeducibili

non sono deducibili le minusvalenze:

- relative a partecipazioni che possono dare origine a plusvalenze esenti (Art.87)
- derivanti da cessioni dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.

Calcolo della minusvalenza

La minusvalenza è pari alla differenza negativa tra corrispettivo o indennizzo conseguito, diminuito degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore fiscalmente riconosciuto del bene.

$$\begin{array}{r} \text{Corrispettivo o indennizzo conseguito} \quad - \\ \text{Oneri accessori di diretta imputazione} \quad - \\ \hline \text{Valore fiscalmente riconosciuto del bene} \quad = \\ \hline \text{MINUSVALENZA} \end{array}$$

Minusvalenze su obbligazioni e titoli simili (immobilizzazioni finanziarie)

TIPO DI OBBLIGAZIONI	DETERMINAZIONE DELLA MINUSVALENZA
Quotate	Importo non eccedente la differenza tra: Valore fiscalmente riconosciuto e Valore determinato in base alla media dei prezzi rilevanti nell'ultimo semestre.
Non quotate	Differenza negativa tra: Valore fiscalmente riconosciuto e Valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri (in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo)

Partecipazioni in imprese controllate o collegate

Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte in bilancio con il metodo del patrimonio netto, non è deducibile la parte del costo di acquisto che supera il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.

Sopravvenienze passive

Si considerano sopravvenienze passive deducibili:

- il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno costituito redditi in precedenti esercizi;
- il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi e altri proventi che hanno costituito reddito in precedenti esercizi;
- l'insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle relative a partecipazioni che possono dar luogo a plusvalenze esenti (Art.87).

Perdite di beni

Sono deducibili le perdite di titoli costituenti immobilizzazioni finanziarie e le perdite di beni strumentali per la parte di costo non ammortizzato, se risultano da elementi certi e precisi.

Perdite di crediti

Le perdite su crediti sono deducibili, alle seguenti condizioni:

- 1) se risultano da elementi certi e precisi,
- 2) in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, esclusa l'amministrazione controllata).
La deduzione della perdita non deve essere necessariamente contabilizzata per intero nell'esercizio di apertura della procedura, ma deve essere imputata all'esercizio di competenza, tenuto conto dei necessari requisiti di certezza dell'esistenza e di determinabilità dell'ammontare (C. Cass. 4.9.2002).

A tal fine il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data:

- della sentenza dichiarativa di fallimento,
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa,
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo,
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La perdita è deducibile per la parte che eccede accantonamenti e svalutazioni dedotti nei precedenti esercizi (è quindi richiesto il preventivo utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti).

Perdite da partecipazione in S.n.c. e S.a.s.

Le perdite relative alla partecipazione in S.n.c. e S.a.s. si deducono in proporzione alla quota di perdita d'esercizio attribuibile fiscalmente all'impresa partecipante.

Se l'impresa partecipante è socio accomodante in una sas la perdita non è deducibile in misura superiore alla quota di capitale sociale posseduta.

Versamenti in conto capitale

I versamenti in conto capitale o la rinuncia ai crediti effettuati dai soci a favore di S.n.c. e S.a.s. non sono deducibili ed il loro ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.

Minusvalenze di beni non totalmente deducibili

Le minusvalenze relative alle cessioni di beni non totalmente deducibili (es., autovetture, ecc.) hanno rilevanza nella stessa proporzione esistente tra il fondo ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivo.

Accantonamenti di quiescenza e previdenza (Art.105)

Indennità fine rapporto dei dipendenti

Gli accantonamenti ai fondi indennità per fine rapporto e fondi previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle leggi ed ai singoli contratti.

Tali accantonamenti sono deducibili se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti ed i rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari, accertati annualmente con decreto ministeriale.

L'adeguamento dei fondi conseguente a modifiche normative retributive è deducibile, a scelta del contribuente, nell'esercizio dal quale ha effetto la modifica, ovvero, per quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi.

Altri accantonamenti deducibili

Sono deducibili, secondo le regole sopraesposte, anche gli accantonamenti per identità di fine rapporto relative a collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio amministratori di società), agenti (FIRR ENASARCO) e sportivi professionisti.

Forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 18.02.2000, n. 47)

A decorrere dal 2001 è deducibile un importo non superiore al 3% delle quote di accantonamento annuale del Tfr destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D. Lgs. n. 124/1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio del passaggio a capitale.

Nel caso di esercizio in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

Altri accantonamenti (Art. 107)

Altri accantonamenti deducibili

Non sono ammessi in deduzione accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dalle norme sul reddito d'impresa.

Altri accantonamenti

TIPO DI ACCANTONAMENTO	LIMITE DEDUCIBILITÀ
Accantonamento a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili	5% del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio dell'esercizio dal registro beni ammortizzabili
Accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione, riparazione, ecc. dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione da parte delle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche	5% del costo per ciascun bene la deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi esercizi.
Accantonamenti iscritti in appositi fondi del passivo a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio	30% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio
Accantonamenti iscritti in appositi fondi del passivo a fronte degli oneri derivanti da concorsi a premio	70% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio

Spese per beni gratuitamente devolvibili: deduzioni dell'eccedenza

Se le spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quinto.

La parte di fondo non utilizzato costituisce reddito nell'esercizio in cui avviene la devoluzione dei beni.

Operazioni o concorsi a premio

I relativi accantonamenti devono essere iscritti in appositi fondi, distinti per esercizio di formazione.

L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.

L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione costituisce reddito di tale terzo esercizio.

Spese relative a più esercizi (Art. 108)

TIPO DI SPESA		DEDUCIBILITÀ	
spese relative a studi e ricerche		per intero nell'esercizio di sostenimento, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto	
spese di pubblicità e di propaganda		per intero nell'esercizio di sostenimento, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi	
spese di rappresentanza	riferite a beni ceduti gratuitamente che possono anche recare emblemi, denominazioni o altri riferimenti per distinguerli come prodotti dell'impresa.	di valore unitario non superiore a € 25,82	per intero nell'esercizio di sostenimento
		di valore unitario superiore a € 25,82	per un terzo del loro ammontare, deducibile nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (1/15 per 5 esercizi)
	altre, compresi i contributi per l'organizzazione di convegni (1)	per un terzo del loro ammontare, deducibile nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (1/15 per 5 esercizi)	
altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle sopraindicate (2)		nel limite della quota imputabile all'esercizio	

(1) **Fiere:** viene riconosciuto il carattere promozionale (con possibile deduzione integrale delle spese nell'esercizio) alle spese sostenute nell'ambito di una manifestazione fieristica finalizzata alla promozione della produzione dell'azienda e della sua immagine, anche se sono previste prestazioni gratuite a favore di soggetti non interessati, nemmeno potenzialmente, ai prodotti aziendali.

(2) **Spese di impianto e di ampliamento, spese di manutenzione e riparazione su beni di terzi:** rientrano in tale categoria ed in base all'art.2426 del codice civile sono ammortizzabili entro un periodo non superiore a cinque esercizi.

Imprese di nuova costituzione

Le spese relative a più esercizi sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Spese per aumento capitale sociale

Le spese per le quali il codice civile non impone l'obbligo di iscrizione nell'attivo patrimoniale e la conseguente ripartizione su più esercizi (comprese, ad es., le spese per l'aumento del capitale sociale), sono integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento, se imputate al relativo conto economico (C.M. 3.5.1996, n.108/E).

Norme generali sui componenti del reddito (Art.109)

Criteri generale di deducibilità delle spese

Ai fini della deducibilità del reddito d'impresa dei componenti negativi, la norma fiscale richiede che per gli stessi sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) competenza,
- b) imputazione al conto economico,
- c) inerenza,
- d) documentazione e registrazione.

Criterio di competenza

I ricavi, le spese e gli altri componenti del reddito d'impresa assumono rilevanza nell'esercizio di competenza, tranne nel caso in cui la norma fiscale preveda espressamente l'applicazione del criterio di cassa.

Nel caso in cui manchi anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'esistenza sia certa;
 - l'ammontare sia determinabile in modo obiettivo,
- ricavi, spese e altri componenti in cui nell'esercizio non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare partecipano alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Regole di determinazione dell'esercizio di competenza

TIPO DI OPERAZIONE		QUANDO SI REALIZZA LA COMPETENZA
Cessioni o acquisizioni di beni	Mobili	Consegna o spedizione ovvero data convenzionale in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale
	Immobili e aziende	Stipulazione dell'atto
Prestazioni o acquisizioni di servizi	Locazione, mutuo, assicurazione ed altri servizi da cui derivano corrispettivi periodici	Maturazione dei corrispettivi
	Altre prestazioni o acquisizioni di servizi	Ultimazione della prestazione

Criterio di cassa

L'applicazione di tale criterio costituisce un'eccezione alla regola generale di determinazione del reddito d'impresa.

Esempi di applicazione del criterio fiscale di cassa

COMPONENTI POSITIVI	COMPONENTI NEGATIVI
contributi in c/capitale e liberalità	compenso agli amministratori
utili da partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires	imposte deducibili
	contributi ad associazioni sindacali e di categoria
interessi attivi di mora	interessi passivi di mora

Costi e spese di attività illecite

I costi e le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato non sono ammessi in deduzione (art.2, c. 8, L.289/2002).

Inerenza delle spese

Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri componenti positivi che costituiscono reddito imponibile.

Fanno eccezione alla norma generale sopra esposta le seguenti spese:

- a) oneri fiscali: contributivi e di utilità sociale: sono considerati sempre inerenti;
- b) interessi passivi: in particolare viene disposto che le spese generali non sono deducibili fino ad un importo pari all'eccedenza degli interessi e proventi esenti rispetto agli interessi passivi.

Limite deducibilità delle spese generali

Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente ad attività o beni da cui derivano sia proventi fiscalmente imponibili, sia proventi non imponibili, (spese generali) sono deducibili secondo la seguente proporzione (eguale a quella esposta nella trattazione degli interessi passivi):

Ricavi e altri proventi imponibili ai fini delle imposte sul reddito **Ricavi e proventi complessivi, compresi quelli non imponibili**

Sono escluse dal rapporto le plusvalenze esenti.

Documentazione delle spese

Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi, ai soli fini delle imposte dirette, possono essere utilizzati (Art.3, c 1, Dpr.21.12.1996 n.696):

- a) lo scontrino fiscale purché contenga i seguenti elementi :
 - natura, quantità e qualità dell'operazione,
 - codice fiscale dell'acquirente o committente; ovvero,
- b) la ricevuta fiscale purché contenga anche i dati identificativi dal cliente, e tali dati siano indicati dal soggetto emittente fin dall'origine.

Norme generali sulle valutazioni (Art.110)

Non possono essere incluse nel costo le spese generali.

Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non costituiscono reddito.

Determinazione del valore normale

BENE O SERVIZIO		CRITERIO DI DETERMINAZIONE
Azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri		Media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese
Azioni non quotate	relative a società o enti di nuova costituzione	In proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti
Quote di società non azionarie		
Titoli o quote di partecipazione in enti diversi dalle società	relativa a società o enti diversi dai precedenti	In proporzione al valore del patrimonio netto
Obbligazioni	Valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentari, italiani o esteri, ovvero, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.	
Altri titoli diversi da quelli sopra indicati		
Beni diversi dai precedenti	Prezzo o corrispettivo mediante praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari (1)	
Servizi		

- (1) **Prezzo:** si fa riferimento ai prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui beni e servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi.
Si fa riferimento inoltre ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Redditi e perdite in valuta estera

I corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.

Quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti.

Crediti e debiti in valuta estera

La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi.

Contabilità plurimonetaria

Perché le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

Obbligazioni in valuta

La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni o di titoli assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di essi.

Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

Minusvalenze su crediti e debiti in valuta

Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni a titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla seguente differenza:

Valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio -

Valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto (o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto) =

Minusvalenza deducibile

Minusvalenze e copertura del rischio

Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente.

Verifica minusvalenza nel biennio successivo

La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

Cambio delle valuta estere

Il cambio delle valute estere da utilizzare agli effetti delle norme sul reddito d'impresa, se non diversamente specificato, è quello mensile accertato dal ministero delle finanze con apposito decreto.

Esercizio di durata diversa da 12 mesi

Se la durata dell'esercizio è superiore o inferiore a 12 mesi, (ad esempio, l'anno di inizio o cessazione attività) i seguenti componenti di reddito devono essere ragguagliati all'effettiva durata dell'esercizio.

RICAVI	COSTI
proventi immobiliari	ammortamento beni materiali strumentali spese di manutenzione, riparazione, ecc. ammortamento finanziario svalutazione crediti e accantonamento per rischi su crediti accantonamento per lavori ciclici su navi ed aeromobili accantonamento per ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili

Rettifica delle valutazioni: effetti

L'eventuale rettifica delle valutazioni del contribuente da parte dell'Ufficio Imposte ha effetto per i successivi esercizi e l'Ufficio Imposte ne deve tener conto nelle rettifiche relative a tali successivi esercizi.

Operazioni con imprese domiciliate nei "paradisi fiscali"

Salvo prova contraria, non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi quando derivano da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati esteri extra UE aventi regime fiscali privilegiati ("paradisi fiscali") ed espressamente elencati da un apposito decreto ministeriale (D.M. 23.1.2002, con effetto dal 19.2.2002)

L'inededucibilità non si applica quando l'impresa residente in Italia è in grado di fornire la prova, entro 90 giorni dalla richiesta inviata dall'Amministrazione finanziaria a mezzo apposito avviso, che la società estera svolge prevalentemente un'attività industriale e commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi è comunque subordinata alla separata indicazione degli ammontari dedotti in dichiarazione dei redditi.

Trasparenza fiscale (Art. 115)

Opzione

Il reddito imponibile della spa, sapa, srl, società cooperative e mutue assicurazione residenti in Italia può essere imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, qualora sia esercitata apposita opzione e sussistano le seguenti condizioni.

- 1) **Soci:** devono essere costituiti esclusivamente da s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e mutue assicurazioni residenti in Italia.
- 2) **Percentuali:** ciascun socio deve possedere una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea (Art.2346 c.c.) e di partecipazione agli utili non inferiori al 10% e non superiori al 50%.
- 3) **Decorrenza:** i requisiti sopra indicati devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta dalla partecipata in cui si esercita l'opzione e permane ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.

Esclusione dell'opzione

L'esercizio dell'opzione non è consentito nel caso in cui la società partecipata:

- a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi (Art.2346, ultimo comma C.C.);
- b) eserciti l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale.

Anno di imputazione

L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio delle società partecipata.

Perdite fiscali della partecipata

Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci:

- in proporzione alle rispettive quote di partecipazione,
- entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.

Opzione: caratteristiche

L'opzione per il regime di trasparenza fiscale:

- è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata,
- deve essere esercitata da tutte le società,
- deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Opzione e regime fiscale dei soci

L'esercizio dell'opzione non modifica il regime fiscale in capo ai soci delle somme distribuite dalla società partecipata utilizzando:

- riserve costituite con utili di precedenti esercizi,
- riserve (Art.47, comma 5) costituite con:
 - sopraprezzi di emissione delle azioni o quote,
 - interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,
 - versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale,
 - saldi di rivalutazione monetari esenti da imposta.

Presunzione di utilizzo

Durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci in regime di trasparenza.

In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci regime di trasparenza fiscale.

Cessazione efficacia dell'opzione

Nel caso vengono meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata.

Variazione soci

Nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci che possiedono i requisiti per l'opzione per il regime della trasparenza fiscale permangono gli effetti dell'opzione.

Responsabilità

La società partecipata è solidamente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.

Accertamento

Il socio deve ricalcolare il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione e nei nove precedenti.

Costo delle partecipazioni

Per le partecipazioni in società che hanno optato per il regime della trasparenza il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.

Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta compagine sociale (Art.116)

L'opzione per il regime di trasparenza fiscale può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste dall'art. 115, (ad esclusione di quelle riguardanti le percentuali di diritti di voto e di partecipazione agli utili) esclusivamente dalle Srl e dalla società cooperativa a responsabilità limitata aventi i seguenti requisiti.

- **Volume d'affari:** non deve superare le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (euro 5.164.568,99);
- **Soci:** la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperativa).

L'opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione che possono originare plusvalenze esenti.

Imputazione delle perdite

Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci:

- in proporzione alle rispettive quote di partecipazione,
- entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.

Le perdite sono:

- calcolate in diminuzione dal reddito conseguito dal socio per l'intero importo che trova capienza,
- riportate nei successivi esercizi ma non oltre il quinto, per la parte eccedente. Tuttavia le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta possono essere riportate senza alcun limite di tempo.